

Decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I

Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

ART. 1.

(Contributo a fondo perduto)

Commi 1-4. CFP automatico. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 introducono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, del medesimo importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un'ulteriore istanza.

Tale contributo è erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e spetta a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

La modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Commi 5-15. Nuovo CFP a favore degli operatori economici – stagionali. I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Tale contributo è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo. I soggetti che, in virtù della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi dei commi da 5 a 15 e da quest'ultimo verranno scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 4. L'Agenzia non darà seguito all'istanza del contribuente se da quest'ultima deriva un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 4.

Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato.

La quantificazione del contributo è determinata in modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno beneficiato del contributo di cui all'art. 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, applicando le percentuali di cui ai commi 9 e 10 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA sono tenuti a inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del predetto contributo.

Le disposizioni relative al regime sanzionatorio e alle attività di controllo previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si applicano al contributo di cui ai commi in esame, in quanto compatibili.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individuerà, altresì, gli elementi da dichiarare al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Commi 16-27. Contributo a fondo perduto perequativo. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 27 riconoscono un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che nel secondo periodo d'imposta



antecedente l'entrata in vigore del presente decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La quantificazione del contributo è determinata considerando come base di calcolo la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ossia al minore utile o alla maggiore perdita). Ai fini del calcolo del presente contributo tale differenza è diminuita dell'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati al comma 20 del presente articolo. Al risultato così ottenuto va applicata la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa.

Per poter richiedere il contributo è necessario che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

Le disposizioni relative al regime sanzionatorio e alle attività di controllo previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si applicano al contributo di cui ai presenti commi, in quanto compatibili.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento verranno individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi dai quali ricavare i dati dei risultati economici d'esercizio da utilizzare per il riconoscimento e la definizione del contributo.

Comma 27. L'intervento previsto nei commi da 16 a 26 è diretto a sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" mediante un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del decreto, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al 2019. Poiché tali elementi configurano un intervento selettivo alla luce dei principi europei in materia di aiuti di Stato, il comma 27 prevede la sospensione dell'efficacia della misura fino all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Comma 28. Modifica all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, viene aggiunta la previsione per le imprese dell'obbligo di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Comma 30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 (e cioè quelle destinate per l'erogazione del contributo automatico e per il contributo per gli operatori economici stagionali), nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 Testo unico delle imposte sui redditi e dei soggetti che presentano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e tutte le altre disposizioni di attuazione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 2.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive



adottate a causa dell'emergenza pandemica, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) la determinazione dei soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, sulla base dei criteri individuati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto-legge sostegni), e dell'articolo 1 del presente decreto,
- b) l'individuazione di modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Il comma 3 prevede che i contributi sopra descritti siano concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria della misura

ART. 3.

(Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

La disposizione incrementa di 100 milioni di euro il fondo, istituito presso il Ministero del Turismo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021, con una dotazione iniziale pari 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di potenziare ulteriormente il sostegno alle imprese dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in considerazione della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

ART. 4.

(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

Il comma 1 interviene sull'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, concesso rispettivamente nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Inoltre, la disposizione – con il comma 2 – riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti nelle disposizioni di cui al comma 1, il credito d'imposta, in pari misura, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il comma 3 precisa che il beneficio spetta nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

ART. 5.

(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

La disposizione proroga per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall'articolo 6 del decreto legge 41/2021, che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.



ART. 6.
(Agevolazioni Tari)

La pandemia da virus COVID-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche anche nell'anno 2021. La disposizione permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, attraverso l'istituzione di un fondo, pari a 600 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari dovuta per il 2021.

Il comma 2 disciplina le modalità di assegnazione di tali risorse prevedendo che le medesime vengano ripartite tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il comma 3 disciplina la possibilità dei comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. È inoltre precisato che, in ogni caso, l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato per l'anno 2021 è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Il comma 4 specifica che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

Il comma 5 disciplina le modalità di certificazione, nonché di recupero nel caso di mancato utilizzo delle stesse.

ART. 7.
(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

Commi 1 e 2. Incremento del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti.

Si incrementa il Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, istituito al fine di sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese esercenti attività di trasporto non soggette ad obblighi di servizio pubblico.

L'incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento. Il citato comma 1 dell'articolo 182, infatti, è stato modificato dall'art. 77, comma 1, lett. c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'art. 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

A causa del protrarsi della situazione pandemica e della conseguente impossibilità, per le categorie interessate, di svolgere con regolarità le rispettive attività commerciali e imprenditoriali, è necessario prevedere adeguate misure di sostegno che la dotazione del fondo attualmente prevista (pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021) renderebbe irrisorie, in considerazione dell'ambito dei beneficiari.

Contestualmente, la norma prevede l'adeguamento del testo dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'istituzione, con decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, del Ministero del Turismo.

Comma 3. Bonus vacanze agenzie di viaggio e tour operator. La norma tende a dare un maggior contributo all'obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato un grave impatto negativo su tutto il turismo.



Il settore del turismo è costituito oltre che dalle strutture ricettive, agriturismi e bed & breakfast, anche dalle agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator, tra i più duramente colpiti con riduzioni di oltre l'80 per cento dei ricavi dall'inizio della crisi.

Dando al consumatore la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un'agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell'organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

Comma 4. Fondo Città d'arte. La norma prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo finalizzato a rilanciare iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa della pandemia da Covid-19.

I comuni interessati sono quelli classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, in base a quanto stabilito dalla Convenzione riguardante la protezione del Patrimonio Culturale e Naturale, ratificata il 16 novembre 1972.

Come è noto, in Italia i siti riconosciuti quali patrimonio mondiale dall'Unesco sono in totale 55. Tra questi, è previsto che ottengano i contributi quelli che abbiano registrato riduzioni percentuali di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019.

Al riguardo, va considerato che, a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, il turismo italiano ha subito un calo significativo dei flussi turistici e conseguentemente del livello di saturazione della disponibilità nelle strutture ricettive. Tale diminuzione è stata evidente nelle località di interesse culturale che nel 2020 hanno subito, in quasi tutti i mesi dell'anno, un calo sostanziale di saturazione dell'offerta. In particolare, in base ai dati relativi agli arrivi turistici pernottanti nel 2020 nelle città, è stato registrato, rispetto al 2019, un calo del -62% rispetto al -55% del totale nazionale.

La norma tende a porre, almeno in parte, rimedio alle descritte conseguenze derivanti dal periodo emergenziale, prevedendo l'erogazione di contributi – in base ai criteri indicati – con la specifica destinazione volta ad incentivare la valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

Le disposizioni di attuazione finalizzate a consentire la concreta erogazione dei contributi saranno stabilite con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

Comma 5. Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. La disposizione proroga di un anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 100 milioni per l'anno 2022.

Il comma 6 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 8.

(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Comma 1. Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il comma 1 interviene sulla disciplina del credito d'imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. *decreto rilancio*).

Le vigenti disposizioni contenute nel citato articolo 48-bis, in particolare, prevedono, per il periodo di imposta 2020, la concessione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, e dispongono, all'uopo, un'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione, considerati il prolungamento delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza ed il perdurare e l'acuirsi degli effetti dannosi derivati alle imprese del settore del tessile e moda a causa dell'assenza di turismo e delle continue chiusure e riaperture delle attività, prevede che la



misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria.

La disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, a sua volta determinata dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che con l'intervento in questione si intende pertanto semplificare, aggiornando fra l'altro le risorse in ragione delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell'emergenza Covid.

Inoltre, al fine di intervenire in maniera più significativa sugli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si prevede il potenziamento di 50 milioni di euro del limite di spesa relativo alla misura per il periodo di imposta 2020 (che passa quindi dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021, essendo il credito in questione riconosciuto nell'anno successivo a quello di maturazione) e si stanziavano 150 milioni di euro per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso (a valere sull'annualità 2022 per le medesime ragioni di cui sopra). La quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell'ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta. A fini della stima, considerate le difficoltà connesse alle politiche di valutazione delle rimanenze di magazzino dipendenti dalle singole tipologie merceologiche, dal contenuto moda dei singoli prodotti, dalla più o meno marcata stagionalità e obsolescenza dei prodotti, e dalle politiche aziendali, si ipotizza, per via induttiva, considerando l'andamento del settore, un fabbisogno aggiuntivo di almeno 200 milioni di euro.

Infine, la disposizione (lettere c, d), al fine di conferire all'intervento un maggiore automatismo nell'iter di ammissione all'agevolazione e mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter fruire celermente del credito d'imposta, demanda all'Agenzia delle entrate, coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

Comma 2. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica- Fondo eventi-catering, parchi tematici e acquari, parchi geologici e giardini zoologici:

il comma 2 rinfanzia di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Si prevede inoltre che 20 milioni del predetto importo saranno destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 9.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Commi 1 e 2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.

In considerazione dei perduranti effetti economici prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 differisce al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020 e di quello della connessa sospensione degli adempimenti dei terzi pignorati contemplata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.

Il comma 2, a sua volta – considerato che la disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del 30 aprile 2021 - precisa che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;



- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Comma 3. Differimento termini plastic tax.

L'articolo 1, comma 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nell'ordinamento nazionale un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI. La decorrenza dell'efficacia di tali disposizioni, inizialmente collegata alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata rinviata, in un primo tempo, al 1° gennaio 2021, dall'articolo 133, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, al 1° luglio 2021, dall'articolo 1, comma 1084, lett. i) della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall'imposta in parola, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione in illustrazione differisce ulteriormente, al 1° gennaio 2022, la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento.

Comma 4. Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Con la presente disposizione si prevede la proroga del termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2021 - per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano - ai sensi dell'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

La proroga, fissata al 31 dicembre 2022, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 10.

(Misure di sostegno al settore sportivo)

Commi 1 e 2. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo. La disposizione di cui al comma 1, che reitera per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, quanto già previsto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020, è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

L'incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo



brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il comma 2 autorizza, ai fini del comma 1, la spesa per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Commi 3-4. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. La disposizione di cui al comma 3 istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive, hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Tali spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, e sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive.

Il comma 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese oggetto della misura, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3.

Commi 5-7. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Il comma 5 prevede l'incremento di 180 milioni di euro per l'anno 2021 – che costituisce anche limite di spesa (comma 6) - della dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 137 del 2020) per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Commi 8-13. Credito sportivo. Il perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19 sta avendo un impatto negativo sui bilanci delle società sportive, mettendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria delle squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, stimabile in circa il 34 per cento dei ricavi totali, pari a 326 milioni di euro. Una voce particolarmente significativa dei mancati ricavi è rappresentata dagli incassi da botteghino, il cui importo è stimabile, in via conservativa, a 86 milioni (di cui 55 milioni relativi alle Leghe sopracitate).

Per le esigenze di liquidità dei predetti enti che risentono maggiormente degli effetti negativi, (fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019) si ritiene di ampliare il perimetro soggettivo e potenziare la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e rispettivamente: (i) del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (ii) del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Il comparto per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene incrementato di risorse per un importo di euro 30 milioni di euro per l'anno 2021 che potrebbero essere idonee a garantire le necessità di liquidità dei soggetti di cui sopra per un massimo di 120 milioni di euro, pari a circa un terzo dei minori ricavi stimati delle società in oggetto, ad esempio in virtù di un sistema di



ponderazione del 25% delle garanzie (leva pari a quattro) rilasciate sulla dotazione del Comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020.

Si noti che, considerando anche i 30 milioni di euro già stanziati, l'importo massimo garantibile da parte del fondo sarà pari a 225 milioni di Euro, con relativi finanziamenti connessi che potrebbero essere superiori all'importo massimo garantito in base al mix e alle politiche prudenziali delle banche finanziatrici. Per le medesime finalità e soggetti viene inoltre incrementata di 13 milioni di euro la dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per la concessione di contributi in conto interessi costituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Tale incremento tiene conto del massimo importo garantibile e della maggiore durata dei finanziamenti (10 anni) che saranno ammessi ai contributi in conto interessi ed è riferito per 5 milioni di euro ai finanziamenti ammissibili alla garanzia ed ai contributi in conto interessi a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni operato dall'articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e per 8 milioni di euro al fabbisogno derivante dagli ulteriori finanziamenti ammissibili a seguito dell'incremento di 30 milioni di cui al comma 8.

Viene inoltre prorogato il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sui predetti comparti fino al 31 dicembre 2021 in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.

Il comma 14 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

ART. 11.

(Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)

Commi 1 e 2. Rifinanziamento fondo 384/81 e fondo complementare MAECI. Per fare fronte all'esigenza prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, la disposizione prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 del fondo 394/81 destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione. Si dispone inoltre il rifinanziamento per 400 milioni di euro per l'anno 2021 dello strumento di finanziamento a fondo perduto complementare ai crediti agevolati del fondo 394/81, conformemente alle previsioni dell'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020, precisando che le richieste di sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto e, se in possesso dei relativi requisiti, possono pertanto accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul fondo 394/81.

Comma 3. Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione. Le proposte normative intervengono, rispettivamente, sull'operatività del Fondo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Fondo 394) e del Fondo per la Promozione Integrata (FPI), istituito dall'art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, con la finalità di accrescerne, sia nel breve che nel medio e lungo periodo, l'efficacia e l'efficienza.

Tale esigenza nasce dall'esponentiale crescita della domanda di accesso rivolta verso siffatti strumenti, determinata dai numerosi interventi normativi adottati nel corso del 2020, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica dell'epidemia Covid-19 e rafforzare il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema Paese.

In particolare, per quanto riguarda il Fondo 394, sono stati ampliati in maniera significativa sia l'ambito oggettivo degli interventi ammissibili a valere sul fondo medesimo, che gli importi massimi erogabili, in conformità alle prescrizioni di cui al Temporary Framework. A tal proposito si segnalano:

- il DM MAECI-MISE-MEF dell'11 giugno 2020 che ha esteso l'ambito di operatività del Fondo ad interventi di supporto anche all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e non più solo di quelli extra-comunitari;
- l'intervento normativo di cui all'art. 48 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale: (i) il Comitato agevolazioni, titolare dell'amministrazione del Fondo ex articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato abilitato, con propria delibera, ed in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ad elevare, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021, fino al doppio di quelli previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo; (ii) è stata prevista la facoltà che i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo fino al 31 dicembre 2021, possano eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fermi



restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa; (iii) è stata prevista la proroga, fino al 30 giugno 2021, dell'esenzione dell'obbligo di prestazione delle garanzie richieste in regime ordinario, per accedere ai finanziamenti agevolati.

Tali previsioni sono state implementate con delibera del Comitato Agevolazioni del 15 giugno 2020.

Con riferimento al Fondo per la Promozione Integrata (FPI), nato in pieno contesto emergenziale, si segnala tra le iniziative a valere sul medesimo, la rilevante concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, fino al cinquanta per cento dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. L'art. 48 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 è intervenuto, potenziando lo strumento e prevedendo, anche per questa misura, la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di *aiuti de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa. Tale previsione è stata implementata con delibera del Comitato Agevolazioni del 15 giugno 2020.

La significativa percentuale a fondo perduto di cui al FPI ha determinato un'esponentiale crescita della domanda di agevolazioni a valere sul Fondo 394, e richiesto continuativi interventi di rifinanziamento, nel corso del 2020, per un ammontare complessivo di risorse stanziati pari ad Euro 1,4 Mld per il Fondo 394 e pari ad Euro 662 Mln per il FPI.

Nonostante i suddetti rifinanziamenti, con delibera del Comitato Agevolazioni, approvata in seduta straordinaria il 21 ottobre 2020, è stata decisa la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul FPI a causa dell'elevato numero di richieste ricevute, pari a circa 12.600 domande per un controvalore di Euro 3,9 Mld eccedenti le risorse disponibili per il 2020, pervenute da circa 8600 società, a fronte delle 995 richieste pervenute nel corso del 2019, per un ammontare pari ad Euro 365 Mln e provenienti da 983 società. A fronte di tale indisponibilità di fondi e al fine di consentire di soddisfare tutte le domande ricevute fino alla sospensione dell'operatività, sono stati stanziati in legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB 2021), risorse aggiuntive assegnate al Fondo 394 per una dotazione complessiva pari ad Euro 1.085 Mld per l'anno 2021 e risorse aggiuntive assegnate al Fondo per la Promozione Integrata, per la quota dei finanziamenti concessi a fondo perduto, per una dotazione complessiva di ulteriori Euro 610 Mln. Rispetto ai suddetti incrementi autorizzati dalla manovra finanziaria, il gestore ha segnalato, in occasione dell'ultima riunione del Comitato Agevolazioni del 31 marzo u.s., al netto del soddisfacimento di tutte le pregresse richieste, un residuo pari ad Euro 343 Mln per il Fondo 394 e pari ad Euro 101 Mln per il FPI.

Nonostante le esigue somme residuali, il Comitato Agevolazioni, nella seduta del 31 marzo u.s., ha contestualmente deliberato la riapertura del Fondo 394, a decorrere dal 3 giugno 2021, e la possibile erogazione del cofinanziamento a fondo perduto, a partire dall'11 giugno 2021, conferendo delega all'AD di SIMEST, gestore dei Fondi, di disporre, in via di urgenza, l'eventuale nuova sospensione del Fondo 394 al ricevimento di richieste per le quali corrisponda un fabbisogno finanziario complessivo pari alle risorse disponibili. Il Comitato ha, altresì, stabilito quale condizione per la riapertura del Fondo 394, la previa ridefinizione dei criteri e delle condizioni di concessione delle agevolazioni.

Considerata l'esponentiale appetibilità di siffatti strumenti, a fronte della scarsità di risorse disponibili, si è ritenuto opportuno intervenire congiuntamente sulle due principali fonti normative recanti la disciplina dei suddetti Fondi, al fine di scongiurare, nel breve periodo, una nuova sospensione in via di urgenza della loro operatività ed assicurarne, nel medio e lungo periodo, maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal punto di vista finanziario, oltre a garantirne integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati a favore delle imprese.

Pertanto, il comma 3, con riferimento all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, reca la previsione: (i) a regime, di una riduzione della soglia percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile dal 50% al 10% da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato; (ii) un regime transitorio, per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021, recante una percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile del 25 % e la previsione del vincolo di proporzionalità della percentuale accordata dal Comitato Agevolazioni rispetto alle risorse disponibili e all'ammontare complessivo delle domande presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni citato.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria della norma.



Titolo II

Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

ART. 12.

(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

La proposta introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale PMI, volto ad accrescere la liquidità delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l'accesso a nuovi finanziamenti di medio –lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di *credit crunch* che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un’elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e ad un’apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con PD calcolata da richiedente con i propri modelli interni) offerta ai finanziatori, in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza.

L’iniziativa si ispira allo schema dei grandi portafogli del Fondo PMI già attivati per l'emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020), scaduto il 31.12.2020, focalizzandolo però, in una logica di *phasing out*, su nuovi finanziamenti di medio - lungo periodo per la “realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti” delle imprese ritenute *viable* dalla banca. Si ipotizza, in pratica, di innalzare sensibilmente la quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria (e finanche a quella Covid di cui all’art. 13 del DL n. 23/2020), coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese sensibilmente più rischiose. La scelta di una percentuale di garanzia all’80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un’operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 della Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata.

Anche la maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) - allungata a 24 mesi – connessa alla maggiore grandezza (fino a 500 milioni) consentirà di aumentare la granularità del portafoglio, contribuendo così a ridurre la rischiosità, e permetterà di concedere all’impresa un periodo apprezzabile di preammortamento (consentito nella fase del *ramp up* del portafoglio) per venire incontro alle esigenze di flessibilità sui flussi di cassa delle imprese nell’arco temporale più influenzato dall'emergenza Covid-19.

ART. 13.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Le norme, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al Temporary Framework, disposta con decisione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021, mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Tali interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale *phasing out* dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato, varati, principalmente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dai decreti emergenziali adottati nel 2020 a supporto della liquidità delle imprese messe in crisi dalla pandemia e dalle misure di *lockdown* nazionali.

Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e di razionalizzazione del relativo impatto sui saldi di finanza si prevede un graduale *décalage* delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito, per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, al fine di contenere le possibili criticità, in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da una garanzia pubblica ad integrale copertura dell’importo finanziato, nonché il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%, in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.



Le suddette misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021. Fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

Premesso ciò, il comma 1, lett. a) proroga al 31 dicembre 2021 il regime di Temporary Framework, in linea con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte dall'articolo 1, DL liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.) e riduce (comma 1, lett. h), a decorrere dal 1° luglio 2021, dal 100 percento al 90 percento l'entità della garanzia suscettibile di rilascio per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) DL liquidità.

Il comma 1, lettere b) e c) stabilisce altresì, per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis del DL liquidità e previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni ai sensi della nuova lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.

È stata prevista, sempre nell'ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, la riduzione, dal 30 al 15 %, della quota di ritenzione imposta ai sottoscrittori originari nel caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB- (comma 1, lettera d). La previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell'ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione, che viene retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionate o deliberate da SACE, non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Infine, si prevede l'eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le *small mid cap* che dal 1 marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI (comma 1, lettera e). L'iniziativa è volta a completare la previsione di cui al comma 3 della proposta (a perfezionamento del passaggio delle *small mid cap* dalla garanzia del Fondo PMI a quella di SACE), escludendo che per le garanzie concesse ai sensi dell'art. 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alle *small mid cap* (già in precedenza garantite del Fondo PMI fino al 28 febbraio 2021), trovi applicazione l'impegno previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto, avente ad oggetto l'obbligo di non distribuire dividendi e riacquistare azioni. La modifica si rende necessaria al fine di allineare pienamente la disciplina di "Garanzia Italia" per le cd. *mid cap* a quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI, assicurando per tale via una piena fungibilità dei due regimi anche alla luce della definitiva allocazione di tale tipologia di garanzia sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in ottemperanza a quanto risultante dal combinato disposto dell'articolo 1, commi 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1-bis.1, del menzionato decreto-legge. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di *small mid cap* a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera f) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse nella misura massima dell'80%.

Inoltre, con il comma 1, lett. g) si prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario sia innalzata dagli attuali 72 mesi a 120 mesi e che tale misura si applichi anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e comunque il rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione stabilito dalla disposizione.

Per le garanzie di cui all'articolo 13, DL liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 31 dicembre 2021, disposta dal comma 2, è ottenuta attraverso la modifica dell'art. 1, comma 244, Legge di bilancio 2021.

Tale garanzia, in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 23/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell'articolo 1, comma 206, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fino al 30 giugno 2021 ma non per gli enti del terzo settore, per i quali è cessata al 31 dicembre 2020. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis, opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla



lettera m), prorogati, per effetto del comma 2, al 31 dicembre 2021, al comma 1, lett. i) si prevede di rendere di nuovo efficace la misura fissando il termine al 31 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Il comma 3 introduce una norma di carattere strettamente ordinamentale finalizzata ad introdurre un opportuno allineamento tra la definizione delle imprese cd. *mid cap* prevista dall'articolo 1, comma 245, della 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella contenuta nell'articolo 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in relazione all'operatività di SACE.

Il comma 4 introduce una modifica al comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, affinché le garanzie a mercato rilasciate da SACE nell'ambito della nuova operatività introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c) decreto-legge n. 23/2020, possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti, al fine di supportare ulteriori operazioni che possano contribuire al rilancio dell'economia italiana.

Il comma 5 riporta il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI.

Il comma 6 assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo istituto in favore delle imprese agricole e della pesca.

Il comma 7 interviene sull'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 193/2016, al fine di aggiornare l'importo *de minimis* per la copertura del costo della garanzia alla nuova disciplina comunitaria che si è aggiornata negli anni. La modifica che si propone sostituisce il richiamo ad un importo fisso del vecchio *de minimis* e inserisce un meccanismo di rinvio mobile *per relationem*, con richiamo delle disposizioni comunitarie relative ai singoli settori (che, per chiarezza, qui si riportano: per la pesca sino a 30.000 euro; per la produzione primaria sino a 25.000 euro; per la trasformazione e commercializzazione e attività connesse sino a 200.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari). Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la proposta non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14.

(Tassazione capital gain start up innovative)

L'articolo in esame, ai commi 1 e 2, introduce nell'ordinamento un'agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, o come PMI innovative, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

La norma prevede, in particolare, l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni.

Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate, sia se relative a partecipazioni non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Nell'ambito oggettivo dell'agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione, acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni, in:

- start up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012;
- PMI innovative, ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter del decreto-legge n. 3 del 2015.

Ciò vale a dire che, in linea con le disposizioni attuative delle citate normative, danno diritto all'esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27 del DL n. 179 del 2012. L'articolo in commento, inoltre, al comma 3, introduce nell'ordinamento un'agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell'esenzione dalle imposte sui



redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- b) le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- c) il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L'obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

Rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

ART. 15.

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

L'intervento delineato dalla norma mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da 2 a 8 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

L'intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle *small mid cap*, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese. La previsione di una soglia minima assicura la partecipazione all'iniziativa di imprese che dispongano di un minimo di struttura e di patrimonio, contenendo la rischiosità dei soggetti partecipanti; similmente anche la soglia massima è volta ad assicurare, sempre in un'ottica prudentiale, un'adeguata granularità del basket.

L'intervento è attuato nell'ambito del Fondo di garanzia cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante l'istituzione di un'apposita sezione speciale.

L'intervento è attuato con due modalità:

a) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione tradizionale (*true sale*). In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (*SPV*) e di un *arranger*, individuati nell'ambito del progetto di cartolarizzazione presentato dal richiedente. Vengono emessi titoli, rappresentativi dei nuovi *bond* emessi dalle imprese beneficiarie finali, poi collocati presso investitori istituzionali (interessati all'acquisto dei titoli potrebbero essere soprattutto importanti investitori nazionali ed europei, quali BEI, FEI e Cdp). Questa prima modalità di intervento presenta il vantaggio di poter essere applicata da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari;

b) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica. In questo caso, i *bond* rimarrebbero nel bilancio dell'iniziale sottoscrittore. La società veicolo, come l'*arranger*, sarebbero necessari nel caso in cui sia prevista l'emissione di titoli. Questa seconda modalità attuativa presenta una struttura più semplice e minori costi di attuazione, ma, rispetto alla precedente, può essere attuata da un più ristretto numero di operatori finanziari.

Per le imprese i vantaggi delle strutture di Basket Bond risiedono nella possibilità di:

- a) finanziarsi a costi più contenuti rispetto all'emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di scala e di scopo (come ad esempio sui costi di legali e di *arrangement*);
- b) ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi);
- c) accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali, grazie alla massa critica raggiunta dal basket di imprese, difficilmente raggiungibile con singole emissioni.

ART. 16.

(Proroga moratoria per le PMI)

Il comma 1 del presente articolo proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile



2020, n. 27. La proroga opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo di autocertificazione previsto dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020.

La scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno

Il comma 2 prevede che la misura debba esser autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.

Il comma 3 autorizza il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020, ad aggiornare le proprie disposizioni operative.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)

La disposizione di cui al comma 1, in conformità alla Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021 con cui la Commissione europea ha esteso i termini delle misure di supporto pubblico, proroga al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali possono essere effettuate interventi di supporto pubblico attraverso lo strumento del Patrimonio destinato, quali la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (attualmente previsti fino al 30 giugno 2021) e le misure di ricapitalizzazione (attualmente previsti fino al 30 settembre 2021).

La norma di cui al comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato, in alternativa, parziale o totale, all'apporto di titoli di Stato., permettendo di superare una serie di complicazioni, legate soprattutto all'oscillazione del valore dei titoli di Stato.

ART. 18.

(Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

La norma modifica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell'imposta e dell'imponibile dopo che sia stata emessa fattura. In particolare la norma, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.

La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).

La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, infatti, che in presenza di una procedura concorsuale, il cedente o prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA anticipata all'Erario già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato alla procedura concorsuale, evitando di attendere la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale stessa, come invece previsto nella disciplina IVA antecedente a dette modifiche.

Le modifiche apportate all'articolo 26 risultano conformi ai principi dell'ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all'articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell'imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà concessa agli Stati si fonda sull'assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'imposta.

La norma proposta, nel concedere la possibilità di recuperare l'IVA al momento iniziale di avvio della procedura, risulta coerente con i principi della citata direttiva IVA e con il meccanismo di funzionamento dell'IVA, fermo restando l'obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato.



Il comma 2 prevede che le disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali si applichino nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 3 quantifica gli oneri in termini di minori entrate e reca la copertura finanziaria.

ART. 19.

(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

Comma 1. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 l'operatività dell'agevolazione di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Commi 2-7. Ace innovativa 2021.

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, la norma introduce un rafforzamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica) per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero per il 2021 assumendo l'esercizio coincidente all'anno solare. Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta, in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto.

In particolare il comma 2 stabilisce che, per il 2021, il rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15 per cento. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%. Si prevede anche che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevino a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*.

Il comma 3 introduce un'opzione alternativa al normale funzionamento dell'ACE. Più specificamente, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento. Il credito d'imposta si calcola applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Nei commi 4 e 5 sono stabiliti dei meccanismi di *recapture* del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

Qualora l'incentivo sia stato fruito avvalendosi dell'opzione per il credito d'imposta, il comma 4 prevede innanzitutto che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente qualora nel 2021 si verificano decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d'imposta e quindi la variazione del capitale proprio del periodo d'imposta 2021 risulti inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d'imposta; il credito d'imposta va restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi. Se ad esempio nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000, con fruizione di un credito d'imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà pari a 800; il credito d'imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra 1000 e 800, ovvero per un ammontare pari a 7,2 ($200:1000=X:36$). Nel 2022, qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l'esempio precedente, se la variazione del capitale proprio è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 ($(800-500):1000=x:36$). Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023



rispetto a quella del 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta già restituito nel periodo d'imposta precedente. Riprendendo l'esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6 $((800-400):1000=x:36 - 10,8$, dove 10,8 sono gli importi del credito già restituito nell'esercizio precedente) Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l'importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di bilancio.

Qualora invece l'incentivo sia stato fruito secondo il meccanismo ordinario dell'ACE, con il comma 5 si prevede che il beneficio fiscale fruito nel 2021 sia restituito qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15 per cento della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021, sempre senza tenere conto delle perdite di bilancio. Inoltre, qualora nel 2023 risulti una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023 di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Anche in questo caso, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare tra loro non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio

Il comma 6 definisce le modalità di utilizzo del credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione da presentare per avvalersi dell'opzione per il credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso.

Comma 8. Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.

Il comma 8 è diretto a semplificare gli adempimenti procedurali che, nell'ambito dell'*iter* societario che deve portare al perfezionamento giuridico dell'operazione di aggregazione, devono essere completati entro il 31 dicembre 2021 affinché l'operazione di aggregazione possa essere ricompresa nell'ambito applicativo della disciplina dettata dai commi da 233 a 243, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 in tema di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.

ART. 20.

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

La disposizione di cui al comma 1 modifica la disciplina del credito d'imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della legge di bilancio per il 2021 (c.d. "beni ex-super ammortamento") prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l'utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale del credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 2 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da ultimo modificata dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della medesima legge (transizione 4.0). In particolare, viene rivista la quota degli oneri per gli anni 2021, 2022 e 2023.



ART. 21.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

La proposta normativa incrementa il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dal protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

La disposizione consente di attivare uno strumento straordinario destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti degli enti territoriali, maturati sino al 31 dicembre 2020 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, fornendo liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

Il comma 1 prevede l'incremento del Fondo per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, da assegnare alla Sezione destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un addendum alla convenzione stipulata tra il Ministero e la Cassa ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, da sottoscrivere entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'addendum definisce i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate al Fondo sono trasferite sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Cassa depositi e prestiti.

Il comma 3 individua:

- i destinatari delle anticipazioni di liquidità: si tratta degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio riguardanti debiti commerciali l'anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021, subordinatamente all'adozione di un'apposita delibera della Giunta dell'ente.

Il comma 4 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l'ente che vi ricorre; pertanto le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad iscrivere nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.

Il comma 5 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il comma 6 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell'ambito delle risorse disponibili previste dal comma 1.

Il comma 7 regola le modalità e i tempi di restituzione dell'anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre dal 2023 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30 anni e un tasso d'interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Il comma 8 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall'Agenzia delle



entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell'ente inadempiente; per le regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti.

I commi 9 e 10 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l'anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l'eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, il comma 11 prevede il versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di rimborso siano riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo anche le eventuali somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, per la quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2021.

Il comma 12 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l'anno 2021 una spesa pari a 100.000 euro.

ART. 22.

(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)

In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con la presente disposizione - al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) - si prevede che, per l'anno 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in 2 milioni di euro.

ART. 23.

(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)

La disposizione consente al Ministero dell'economia e delle finanze, anche nell'anno 2021, di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.- ITA S.p.A., ai sensi del comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 18/2020, nonché di procedere agli interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge 104/2020.

ART. 24.

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese istituito dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, al fine di integrare, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all'epidemia in corso, l'attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese, ovvero sia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

In particolare il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Sono considerate "in temporanea difficoltà", le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come



definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dall'articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni. L'aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Il comma 2, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo, prevede la possibilità di concedere un finanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore di tali società. Infatti, essendosi protratti i tempi per le valutazioni da parte della Commissione europea sul piano industriale e sulle attività della *newco* prevista all'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, l'attuale situazione finanziaria delle società in amministrazione straordinaria è diventata tale da comportare, qualora non si addivenisse nel giro di pochissimi giorni alla chiusura dell'operazione di trasferimento e avvio della attività di trasporto aereo da parte del soggetto individuato, l'imminente blocco di ogni tipo di attività di Alitalia, ivi comprese quelle di servizio pubblico e dirette a garantire la continuità territoriale. Si rende pertanto necessario prevedere la possibilità di un finanziamento, limitato e circoscritto ad un periodo massimo di 6 mesi, da modulare in sede di decreto interministeriale in ragione del tempo necessario alla chiusura delle operazioni di trasferimento dei compendi aziendali. In particolare si prevede che, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul citato piano, è concesso per l'anno 2021 ad Alitalia e alle società del gruppo in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso di 100 milioni di euro, della durata di sei mesi da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Si prevede in ogni caso l'onerosità del prestito e la prededuzione a garanzia della restituzione.

ART. 25.

(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)

Il decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale nel contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto, all'articolo 52, la sospensione, per l'anno 2020, dei versamenti, da parte delle imprese di tale settore, delle quote di rimborso dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.

In considerazione del protrarsi della crisi e dell'acuirsi degli effetti pregiudizievoli derivati alle imprese del settore la disposizione prevede, alla lettera a), la sospensione dell'onere di restituzione anche per i versamenti in scadenza nel 2021, disponendo, altresì, che il pagamento delle quote di restituzione e dei "diritti di regia", in scadenza negli esercizi 2020 e 2021, siano effettuate in unica soluzione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. Si prevede inoltre che il termine per la restituzione mediante rateizzazione, fermo restando il limite massimo di 10 rate, decorra dal 31 dicembre 2022, per i debiti in scadenza nel 2020 e dal 31 dicembre 2023, per i debiti in scadenza nel 2021.

Sempre in considerazione del contesto emergenziale, le lettere b) e c) sono finalizzate altresì a garantire la continuità dei pagamenti delle rate alle aziende ed al mantenimento - tenuto conto anche delle ricadute positive in termini occupazionali, di sviluppo della filiera, pure in relazione alla piccola e media impresa, nonché delle esigenze di sicurezza e sovranità nazionale - dei livelli di investimento nell'ambito della ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche da impiegare nell'area della sicurezza nazionale, prevedendo che per tali progetti, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, possa procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

Per quanto concerne le disposizioni che prevedono la sospensione per una ulteriore annualità dei versamenti delle quote di restituzione e di diritti di regia, gli oneri sono stati quantificati tenendo conto che i versamenti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, sono destinati ad essere



riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro e che quindi, per l'anno 2021, il relativo onere è di 15 milioni di euro.

Le disposizioni riguardanti l'erogazione delle quote di finanziamento relative agli interventi inerenti i progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non incidendo sulla quantificazione dei diritti di regia e limitandosi a stabilire che, nelle more della loro definizione, si possa procedere all'erogazione limitatamente alle quote dei finanziamenti già oggetto di liquidazione.



Titolo III **Misure per la tutela della salute**

ART. 26.

(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)

La disposizione di cui al comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall'articolo 29 del d.l. n. 104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché per il personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) e per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna).

La norma, al comma 2, prevede, poi, la possibilità per le regioni, fermo restando il prioritario ricorso al riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale impiegato nelle strutture pubbliche di cui al comma 1, di ricorrere all'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. È previsto, altresì, che le strutture private accreditate eventualmente coinvolte, rendicontino alle rispettive regioni e province autonome entro il 31 gennaio 2022, le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.

Il comma 3 della norma prevede che la copertura degli interventi finalizzati al recupero delle liste di attesa avvenga attraverso l'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi derivanti dal riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale impiegato nelle strutture pubbliche e solo in via residuale al ricorso all'acquisto di prestazioni da privato accreditato. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma

Il comma 4 attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19, da effettuare entro il 15 giugno 2021, per ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province autonome. Prevede, altresì, che sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020.

Il comma 5 differisce ulteriormente, per l'anno 2021, i termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021

Il comma 6 reca la copertura degli oneri.

ART. 27.

(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

La disposizione prevede, per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esenzione dal ticket per prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid. In particolare, introduce un protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio che prevede l'esecuzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, contenute nei Livelli essenziali di assistenza, ritenute appropriate per il monitoraggio, la



prevenzione e la diagnosi precoce di eventuali esiti o complicanze legati alla pregressa malattia da Covid 19, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Il fine è quello di garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico severo Covid 19 correlato e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia.

Le ultime evidenze scientifiche dimostrano, infatti, possibili conseguenze cardiache e polmonari nei pazienti con pregressa polmonite interstiziale da Covid 19, anche se, allo stato attuale, queste possibili complicanze a lungo termine non sono confortate da adeguati studi prospettici. Ma proprio per questo diventa fondamentale in questi pazienti avviare una presa in carico che consenta di identificare precocemente l'eventuale possibile sviluppo di fibrosi polmonare o cardiopatie.

Nella prima fase sperimentale, è previsto l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, con relativa insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale acuta ecc). Questi soggetti, spesso anziani e polipatologici, presentano un maggior rischio di eventuali sequele e complicanze legate alla pregressa malattia da Covid 19.

La durata del percorso di monitoraggio è di 2 anni.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nella tabella A, che indica per ciascuna prestazione la frequenza massima di esecuzione durante il monitoraggio. Tale frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il monitoraggio.

Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa). Particolare attenzione è stata posta riguardo ai pazienti più anziani, per i quali, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la valutazione multidisciplinare. Parimenti, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato previsto il colloquio psicologico.

L'allegato contiene le prestazioni, attualmente vigenti, riferibili al dm 18 ottobre 2012 (che resta in vigore fino alla pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni).

Nel corso di una pandemia si devono mettere in campo meccanismi che garantiscano ai cittadini da un lato la prevenzione del rischio infettivo e dall'altro la garanzia di una continuità dell'assistenza; le Regioni saranno tenute ad attivare i programmi di monitoraggio previsti dalla proposta normativa, garantendo la presa in carico dei pazienti arruolabili e almeno le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A alla proposta normativa.

Infine, in considerazione del fatto che l'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia Covid 19 sono particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio il Ministero della Salute effettuerà studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

È quanto mai opportuno monitorare i pazienti colpiti dal virus data la novità della patologia; è altresì evidente che sia necessario valutare l'evoluzione degli eventuali danni per i pazienti colpiti dalle forme più gravi. Risponde, infine, ad una esigenza ineludibile, l'acquisire conoscenze su una patologia grave e finora sconosciuta nell'interesse primario della popolazione.

ART. 28.

(Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima)

La disposizione istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

In particolare, le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;



b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

ART. 29.

(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attesa la necessità di addivenire ad una progressiva riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Servizio sanitario nazionale, ha previsto l'adozione di un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, da approvarsi a cura delle regioni, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

Per favorire il completamento di tali processi di riorganizzazione, a tutt'oggi non attuati in pieno, la disposizione in esame prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma, alla cui approvazione da parte del predetto Comitato e alla relativa positiva attuazione, è subordinata l'erogazione delle risorse previste dalla norma.

ART. 30.

(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)

Commi 1-3: Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico. Il Servizio Sanitario Militare è istituito, in relazione ai dettami del Codice dell'Ordinamento Militare (COM – Titolo V – Capo I), prioritariamente per assicurare la tutela della salute del personale militare e civile della Difesa nell'espletamento dei compiti descritti nel Codice, ma è chiamato altresì a concorrere, con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)/Protezione Civile, a fronteggiare gravi eventi calamitosi/crisi sia a livello nazionale, sia internazionale.

Un chiaro esempio di fattiva collaborazione tra la sanità militare ed il SSN è dato dall'attuale crisi pandemica, che ha visto la componente sanitaria della Difesa pienamente integrata con le strutture sanitarie civili nei diversi consessi, sia tecnico-strategico, che operativo (supporto fornito ad ASL, Aziende Ospedaliere, RSA, ecc.). In tale contesto, le Forze armate, coordinate dallo Stato Maggiore della difesa e dall'Ispettorato Generale della sanità militare, hanno ottimizzato le risorse fornendo il proprio supporto sotto molteplici forme, anche grazie a una rimodulazione interna che ha permesso di orientare la risposta sanitaria nazionale secondo gli elementi dettati dalla *Medical Situation Awareness*.

L'evolversi ed il protrarsi della situazione emergenziale in atto rende necessario un ulteriore potenziamento della capacità della Sanità Militare in termini di adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni. L'intervento regolatorio è quindi teso a consolidare tale capacità, potenziando un'organizzazione presente sul territorio e al contempo dotata di un'elevata mobilità, tale da consentirne la rapida dislocazione in tutto il Paese, per supportare e corroborare l'attuale impegno del Servizio Sanitario Nazionale con l'obiettivo di rafforzare la risposta nazionale alla crisi epidemiologica in atto.

Per sostenere efficientemente tale sviluppo, occorre procedere ad una serie di interventi volti, in particolare, al potenziamento dei sistemi di telemedicina e telerefertazione e all'acquisizione di dispositivi diagnostici e di laboratorio aggiuntivi, al potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema



Sanitario Nazionale (incremento della capacità di dispiegamento e di sostegno di strutture sanitarie mobili sul territorio nazionale; aumento della capacità di trasporto e di conservazione di materiali medici e biologici, incremento delle potenzialità di trasferimento in sicurezza di pazienti con malattie infettive contagiose e di trattamento di persone affette da COVID-19 anche per mezzo della medicina iperbarica e via dicendo), al potenziamento dei sistemi informativi dedicati alla formazione interforze e alla *Medical Situation Awareness*. Sul fronte della produzione di farmaci specifici e di vaccini, la crisi epidemiologica in atto ha evidenziato l'assenza, da parte della struttura statale, di un'autonoma capacità di produzione e, di conseguenza, la totale dipendenza dal mercato (anche internazionale) per l'approvvigionamento di tali prodotti.

Al riguardo, costituirebbe un indubbio vantaggio strategico per la Nazione, a beneficio sia del servizio sanitario pubblico che del sistema Difesa, disporre di una struttura, in seno all'articolazione dello Stato, dotata di autonoma capacità produttiva nello specifico settore vaccinale e antidotico.

In tale contesto, quindi, il secondo comma della presente norma prevede la realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento (*fill and pack*) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici, nonché alla ricerca e sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze CBRNe (ossia protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi), all'interno del sedime dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall'Agenzia Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica.

Il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura *ex novo*, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.

Per quanto sopra, la disposizione mira a dotare il Paese di un assetto strategico per un'efficace e pronta risposta alle emergenze di sanità pubblica, promuovendo l'autonomia produttiva di anticorpi monoclonali e vaccini, nonché consentendo la produzione nazionale di autoiniettori per le esigenze CBRNe.

Con riferimento al comma 3, si segnala che la stessa mira a corrispondere alle esigenze che si registrano presso il Servizio sanitario della Guardia di finanza in termini di acquisizione di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari, resi necessari in correlazione allo stato di emergenza sanitaria dovuta al propagarsi dell'infezione virale da COVID-19.

Al riguardo, al fine di potenziare le capacità di intervento, prevenzione e cura del suddetto Servizio, l'autorizzazione di spesa recata dalla norma in parola sarebbe impiegata, in particolare, per provvedere all'approvvigionamento di:

- 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato, per il sostegno alle funzioni vitali di pazienti critici (rianimazione), le quali, in aggiunta ai presidi presenti nelle ambulanze di soccorso, sono dotate anche di dispositivi di gestione delle vie aeree;
- 2 poliambulatori mobili, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e diagnostiche attraverso l'effettuazione di accertamenti tecnici e strumentali. Tali strutture sanitarie consentiranno di raggiungere aree isolate ove non sono presenti presidi medici di carattere permanente;
- strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo. Nello specifico, tali dotazioni permetteranno di incrementare le potenzialità diagnostiche del Servizio sanitario della Guardia di finanza, attraverso lo svolgimento dei necessari accertamenti radiologici ed ecografici tesi all'individuazione e al monitoraggio, tra l'altro, di lesioni polmonari, tipiche del contagio da COVID-19.

Commi 4-6. Indennità personale militare medico. Il comma 4 finanzia, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del corrente anno, gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale di contrasto al COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento "Drive Through" dell'Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS. In definitiva l'intervento consente di mantenere e, se possibile accrescere, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione, a supporto del Servizio sanitario nazionale, attraverso un incremento dell'attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

Il comma 5 ha lo scopo di finanziare, per il medesimo periodo, il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare,



indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'*hub* di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché per consentire l'impiego di *team* vaccinali mobili.

Commi 7 e 8. Misure in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie. Il comma 7 interviene sull'articolo 2197-*ter*.1 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), inserito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al fine di autorizzare, per il solo anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (n. 30 per l'Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n. 15 per l'Aeronautica militare). L'intervento è inteso a consentire il reclutamento di tutte le unità di personale già autorizzate per l'anno 2020, prevedendo la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020.

Il comma 8 introduce modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sostituendo il comma 5-bis. La disposizione che si intende modificare ha introdotto una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale, consentendo ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, di svolgere attività di medicina generale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con apposito decreto interministeriale, incrementandone l'efficacia e l'efficienza nel rispetto dell'obbligo di invarianza finanziaria previsto dalla norma. Come risulta ampiamente dimostrato dal recente impiego del personale sanitario 'in uniforme' a sostegno della crisi da emergenza pandemica COVID-19, che ha riscosso il plauso della Nazione intera, le attività di sostegno ed assistenza svolte dai medici di tali ruoli sanitari possono risultare determinanti per superare momenti di particolare difficoltà del Paese. Tale categoria di personale medico ha infatti fornito un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle ASL e Residenze sanitarie assistenziali. La norma, nella formulazione originaria, prevedeva che l'attività di medicina generale potesse essere svolta dai medici delle Forze armate, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale. La nuova formulazione introdotta dalla presente norma è innanzitutto tesa ad estendere anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere l'attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi dello Stato. Un'ulteriore modifica riguarda la sostituzione dell'aggettivo "persistente" che, nella norma originaria, qualificava la mancanza di medici. In considerazione, infatti, del fatto che sul territorio nazionale, anche al di fuori di emergenze sanitarie come quella attualmente in corso, ci sono aree regionali che presentano una carenza cronica di medici di medicina generale, si ravvisa la necessità di modificare la norma, sostituendo l'aggettivo "persistente", che risulta troppo indeterminato perché richiama la necessità di procedere ad una "classificazione" temporale del tipo di carenza non legata a parametri oggettivi ovvero oggettivabili, con l'aggettivo "riscontrata", che si limita invece ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza. Con l'ultima modifica, viene specificato che l'attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti individuati dalla norma "subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale - del 23 marzo 2005, e successive modificazioni". Come noto, l'Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro convenzionato per l'esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell'ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali, emergenza sanitaria territoriale. Le procedure ivi previste, quindi, si pongono alla base della costituzione del rapporto di lavoro tra medico di medicina generale e il SSN. Con la nuova disposizione, quindi, si rende giustamente esplicito il riferimento a tale Accordo, per quanto tale riferimento potesse già ritenersi implicito nella originaria versione della norma.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria.



ART. 31.

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)

Commi 1-5. Credito d'imposta farmaci innovativi. Al fine di incentivare e sostenere le imprese che effettuano progetti di ricerca e sviluppo in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini, la disposizione in esame riconosce alle predette imprese un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per i predetti progetti, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni utilizzati per il progetto.

L'agevolazione in esame spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a decorrere dall'anno successivo alla maturazione del credito, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Commi 6-8. Sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina (Enea Tech). I commi da 6 a 8 specificano le finalità e le modalità operative del fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, precisando che lo stesso ha ad oggetto anche il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, destinando una quota parte delle risorse alle finalità di riconversione industriale. A tal fine una quota parte di almeno 200 milioni di euro del fondo per il trasferimento tecnologico è destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale. Conseguentemente sono precisate anche le finalità della fondazione enea tech, che cambia la denominazione in enea biomedical tech, quale strumento operativo previsto dalla medesima norma, chiarendo che la stessa opera anche per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Sono quindi integrate le precedenti norme con previsione, al comma 6-bis, degli organi necessari della fondazione, Presidente, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori, prevedendo i requisiti per la nomina. che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione. Si prevede ora che lo statuto della Fondazione è adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei citati programmi di sviluppo.

ART. 32.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

Al fine di favorire la riapertura delle attività, la disposizione riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 un credito d'imposta del 30 per cento – fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 – per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a



garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (commi 1 e 2).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (comma 3).

Per i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, si rinvia ad un decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 4).

ART. 33.

(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)

Commi 1 e 2. Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza.

Le Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza elaborate dal Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e approvate in sede di Conferenza unificata con intesa del 25 luglio 2019 evidenziano che « I disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza rappresentano un ambito pediatrico di particolare rilevanza per la salute pubblica, perché sono estremamente frequenti, spesso cronici, complessi, in aumento, con un sempre più rilevante Global Burden of Disease e rappresentano la prima causa di *Years Lived with Disability* (YLD) e perché richiedono interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi e appropriati per modificare il decorso».

In questo contesto, si inseriscono gli effetti determinati tanto dalla pandemia in corso quanto dalle misure per il contenimento della stessa. Come evidenziato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di COVID-19, fattori stressogeni, quali l'isolamento in ambiente domestico, la chiusura prolungata della scuola e la mancanza di contatti fisici tra pari, hanno costituito un ulteriore rischio per la salute fisica e mentale soprattutto di bambini e adolescenti.

A tal proposito si evidenzia che già in epoca pre-pandemica si poteva registrare uno stato di sofferenza dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, che con particolare riguardo all'ambito ospedaliero presentava un numero di posti letto dedicati insufficiente al soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione e non distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale, con possibili disparità nell'accesso al trattamento.

A tale predetto stato di sofferenza, appare necessario aggiungere come le misure di contenimento della pandemia abbiano comportato una conseguente riduzione delle attività ambulatoriali e consulenziali rivolte ai pazienti non affetti da Covid-19, con un'ulteriore difficoltà a garantire l'accesso e la continuità dei servizi di cura.

Tanto rappresentato, i commi 1 e 2 hanno l'obiettivo di potenziare i servizi di prevenzione e cura dedicati, garantendo un approccio multidisciplinare che permetta una tempestiva presa in carico dei pazienti, e una conseguente maggior appropriatezza della cura, attraverso lo stanziamento di risorse pari ad 8 milioni di euro. Nel limite massimo delle predette risorse le aziende e gli enti del SSN, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

Commi 3-5. Reclutamento straordinario psicologi.

I commi da 3 a 5 prevedono la possibilità, per le regioni e le province autonome di autorizzare le aziende e gli enti del SSN a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal 1 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, con l'obiettivo di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, anche in considerazione delle criticità connesse al perdurare della pandemia da COVID-19, avuto riguardo, in particolare, delle forme di disagio e di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti, e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza



(LEA,. I predetti professionisti dovranno operare nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario onnicomprensivo di 40 euro.

ART. 34.

(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)

Commi 1-3. Esigenza Commissario straordinario emergenza Covid.

Il comma 1, attribuisce risorse al Commissario straordinario per l'emergenza Covid di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente al passaggio di consegne.

Al comma 2, viene previsto che, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 connesse all'attuazione e al coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Finalità della disposizione in esame è pertanto quella di garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell'andamento dell'emergenza sanitaria in corso. Ciò, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l'adozione di apposito DPCM. Il comma 3, infine, prevede la rendicontazione semestrale delle somme attribuite da parte del Commissario straordinario alla Presidenza del consiglio dei ministri.

Commi 4-6. Attività di sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue.

I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.

In particolare, la Sorveglianza epidemiologica basata sul monitoraggio delle acque reflue (wastewater based epidemiology, WBE) per SARS-CoV-2:

- è stata possibile a seguito della disponibilità delle sequenze dell'RNA virale che hanno consentito di sviluppare i sistemi di ricerca del virus nelle feci e negli escreti di soggetti che avevano contratto l'infezione da SARS-CoV-2, identificando anche, con indagini retrospettive in campioni di archivio, la circolazione del virus in alcuni territori, non segnalata da altri sistemi di sorveglianza;
- è stata proposta a più riprese, anche sulla base di una solida letteratura internazionale, come approccio complementare alla sorveglianza integrata microbiologica epidemiologica in molti Paesi (più di 45); anche a livello europeo è in fase di definizione un sistema di monitoraggio, con rilevanti contributi italiani (EC-JRC "SARS-CoV-2 Monitoring employing Sewers From an EU Umbrella to a Sentinel System" Dec 2020; WHO Expert consultation on public health needs related to surveillance of SARS-CoV-2 in wastewater Summary report Virtual meeting 30 November 2020);
- è raccomandata dal Ministero della salute nell'ambito della "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" al fine di acquisire indicazioni sull'andamento epidemico e sviluppare allerta precoce, in linea anche con le indicazioni europee di Preparazione Sanitaria per affrontare i focolai di COVID-19 e con le recenti indicazioni OMS (<https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/status-of-environmental-surveillance-for-sars-cov-2-virus> Expert consultation on public health needs related to surveillance of SARS-CoV-2 virus in wastewater 30 November 2020) e della CE (Brussels, 17.2.2021 COM(2021) 78 final Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_en.pdf);
- è stata identificata dalle Regioni e PPAA (da ultimo nella riunione del 7 gennaio 2021 in ambito di Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome della Conferenza Stato-Regioni) come approccio potenzialmente applicabile in sorveglianza, previa strutturazione e piena operatività di una rete nazionale che prevede un monitoraggio



regionale (identificazione dei siti di campionamento, prelievi e analisi quantitativa, immissioni e controllo dati su piattaforma nazionale), con il coordinamento tecnico-scientifico di ISS e Ministero della salute.

Va, inoltre, considerato che risultati preliminari di una ricerca condotta da ISS in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata hanno dimostrato che è possibile valutare la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 in acque di scarico raccolte nei centri urbani (Rapid Screening for SARS-CoV-2 Variants of Concern in Clinical and Environmental Samples Using Nested RT-PCR Assays Targeting Key Mutations of the Spike Protein. G. La Rosa, et al. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21252450v1>; https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4a1MwzN1Z7/content/id/5641817).

Infine, il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione ("A common path to safe and sustained re-opening" https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf) che raccomanda il tracciamento del virus e delle sue varianti nelle acque reflue.

La Commissione ha quindi adottato la Raccomandazione UE n. 472 del 2021 sul monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf.

L'obiettivo è quello di utilizzare maggiormente una nuova fonte di informazioni indipendenti sulla diffusione del virus e delle sue varianti, che fornirà un contributo significativo ed economico al processo decisionale in materia di salute pubblica.

La Raccomandazione chiede agli Stati membri di mettere in atto sistemi di sorveglianza delle acque reflue e di garantire che i dati pertinenti siano tempestivamente forniti alle autorità sanitarie competenti.

Con il comma 4, per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, è quindi autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2021 e euro 3.300.000 per l'anno 2022.

Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 saranno coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvarrà del supporto delle regioni e delle province autonome.

Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, allo stato, attraverso attività volontarie, avviate nel mese luglio 2020 nell'ambito di un progetto denominato SARI (Sorveglianza Ambientale di SARS-CoV-2 attraverso i Reflui urbani in Italia), proposto dall'Istituto Superiore di Sanità e condiviso con il CIP della Conferenza Stato-Regioni e PPAA:

- sono stati sviluppati e diramati gli indirizzi metodologici e procedurali per il campionamento e l'analisi dei reflui;
- sono state definite gerarchie e flussi delle strutture regionali che costituiscono la dorsale nazionale: in particolare ogni Regione/PPAA aderente al progetto ha autonomamente definito una rete di siti di campionamento (notevolmente variabile per estensione e frequenza di campionamento e analisi tra le Regioni) e di strutture operative;
- è stata strutturata una *dashboard* di acquisizione e gestione dati ad accesso controllato, funzionale ad essere alimentata e visualizzata dalle Regioni e PP.AA., con il coordinamento di ISS.

Risultati preliminari del progetto SARI in aree pilota indicano evidenze sostanziali per una efficace applicazione dell'approccio nelle fasi epidemiche attuali e nei possibili sviluppi.

L'Istituto Superiore di Sanità ha presentato nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 4 febbraio 2021, lo stato delle attività preliminari del progetto denominato SARI.

Considerando le prospettive ravvisate nell'attuale progetto SARI, il CTS ha ritenuto utile l'estensione delle attività sperimentali del progetto all'intero territorio nazionale attraverso un processo incrementale dell'alimentazione della rete da parte delle Regioni/PPAA, contribuendo anche alla maggiore sito-specificità del sistema di campionamento dei reflui, necessaria per:

- permettere la correlazione con i dati della sorveglianza epidemiologica di popolazione;
- arricchire le informazioni utili al controllo dell'epidemia anche rispetto alla trasmissione di varianti di SARS-CoV-2 di particolare interesse (*variants of concern*, VoC, identificate con il sequenziamento del RNA virale in acqua reflua, previa messa a punto di metodiche).

Nel contesto sopra definito si deve tenere conto che, allo stato, non esistono indirizzi univoci e metodiche standard (né a livello di organizzazioni internazionali né nella letteratura specializzata) che definiscano, tra l'altro, rappresentatività dei campionamenti nel tempo e nei territori, procedure di campionamento, estrazione e determinazione qualitativa e quantitativa del RNA virale, controllo qualità, normalizzazione dei dati e



modellistica di correlazione tra dati di sorveglianza ambientale e di sorveglianza microbiologica e epidemiologica integrata.

Le prove preliminari ad oggi condotte nella rete in via di strutturazione evidenziano anche che la difficoltà nel reperimento dei materiali e della strumentazione e la complessità delle operazioni analitiche (che richiede una adeguata formazione e qualifica *on-the-job*) richiedono necessariamente una fase pilota per l'entrata a regime delle attività di monitoraggio e il conseguimento di risultati adeguati allo scopo.

La rimodulazione delle attività di ricerca ad oggi concepite nell'ambito del progetto SARI per consentire una valutazione di tale approccio ai fini di una possibile applicazione in sorveglianza dovrà procedere con modalità incrementale.

Comma 7. Potenziamento piano vaccinale.

La disposizione di cui al comma 7, nell'ottica di potenziare il piano vaccinale, prevede la possibilità per le regioni di coinvolgere gli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2021.

Commi 8 e 9. Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza.

Il comma 8 consente per gli incarichi conferiti al personale sanitario in quiescenza ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico. La disposizione di cui al comma 9, norma a carattere interpretativo, è unicamente diretta a chiarire la non sovrapposizione per l'anno 2021 del citato articolo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021 con le disposizioni recate dall'articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge 18/2020

ART. 35.

(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

Comma 1, lett. a). Ripartizione risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021. Si prevede, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per il solo anno 2021, di considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. Ciò allo scopo di superare il passaggio in Conferenza Stato-Regioni previsto dal comma 5, funzionale alla selezione di tre delle cinque regioni indicate, agevolando quindi il percorso finalizzato alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per il 2021, anche in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatico per consentire di dare corso, tra l'altro, agli interventi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid 19.

Comma 1 lett. b). Fabbisogno standard nazionale per l'anno 2021. La norma si rende necessaria, nelle more di rivedere i criteri di riparto, per dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, dei parametri riportati nel predetto articolo 1, comma 34 della legge 662/96, nonché del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. Tale disposizione consente di aderire in via transitoria, per il solo anno 2021 e nelle more della predetta revisione dei criteri di riparto, al percorso di revisione dei criteri di riparto e di ponderazione della popolazione, nonché delle percentuali di finanziamento della spesa sanitaria attribuita ai livelli assistenziali, avviato dalle regioni, così come rappresentato nella nota trasmessa al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota Prot. n. 2576/C7SAN. La disposizione regionale consentirebbe, per il solo anno 2021, di dare una prima risposta a quelle situazioni territoriali e specificità regionali che non sono lette dalle vigenti modalità di ponderazione.

Comma 2. Incremento quota premiale per l'anno 2021. La norma prevede, per il solo anno 2021, di incrementare la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, determinandola in misura pari allo 0,32 per cento delle predette risorse, in luogo della misura ordinaria pari allo 0,25 per cento. L'esigenza di tale modifica, manifestata principalmente dalle amministrazioni regionali, risiede nella necessità di disporre di maggiori risorse da ripartire secondo i criteri definiti dal comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (e quindi diversi da quelli previsti dalla metodologia dei costi e dei fabbisogni standard di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), al fine di poter meglio remunerare le ricadute in termini di costi connessi



all'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid 19, ricadute diverse da regione a regione dovute alla diversa incidenza della pandemia e al diverso impatto sui singoli sistemi sanitari regionali.



Titolo IV
Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

ART. 36.

(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

L'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). I termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza sono stati fissati al 31 luglio 2020.

In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che abbiano presentato nuova domanda, indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. I termini per la presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. Successivamente, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. decreto ristori) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Da ultimo il decreto-legge sostegni (n. 41/2021) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. In base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

- I requisiti di residenza. Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.
- I requisiti economici. I requisiti economici sono relativi all'intero nucleo familiare individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Il nucleo familiare deve essere in possesso di n valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell'ammontare annuo del canone stesso.

La disposizione in esame, al comma 1, riconosce l'erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ciascuna nella misura prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

ART. 37.

(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)

Il reddito di ultima istanza è una misura di sostegno introdotta dall'articolo 44 del d.l. "cura Italia" (n. 18/2020) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il beneficio spetta agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali. I criteri di priorità e le modalità di attribuzione sono stati demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina del reddito di ultima istanza è stata oggetto di interpretazione dall'articolo 44 del d.l. liquidità (n. 23/2020) e successivamente modificata dall'articolo 78 del d.l. rilancio (n. 34/2020). Quest'ultimo, in particolare dispone che per il riconoscimento



della suddetta indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.

L'articolo 31, comma 1-bis, del d.l. 18/2020, introdotto dall'articolo 75 del d.l. rilancio, specifica che il reddito di ultima istanza è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ossia la prestazione economica che spetta ai lavoratori - sia dipendenti che autonomi - a cui è stata riconosciuta un'invalidità psico-fisica che comporta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3.

La disposizione in esame coinvolge una platea di circa 4000 potenziali beneficiari ed estende la compatibilità del reddito di ultima istanza, rispetto a quella già stabilita con l'assegno ordinario di invalidità dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, anche gli equivalenti emolumenti corrisposti dalle casse di previdenza. In particolare aggiunge all'articolo 31 del d.l n. 18/2020 i seguenti commi:

- il comma 1-ter. Prevede che ogni emolumento corrisposto dagli enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale sia equiparato all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 44 del DL 18/2020 (cd. Reddito di ultima istanza);

- il comma 1-quater. stabilisce che i percettori di ogni altro emolumento individuato dal comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura siano rimessi in termini per poter chiedere la corresponsione del reddito di ultima istanza entro il 31 luglio 2021;

- il comma 1 quinquies. Disciplina le modalità di presentazione della domanda, prevedendo lo stesso iter di cui al decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020;

- il comma 1-sexies. stabilisce il limite di spesa per il finanziamento della suddetta misura, disciplinando contestualmente le modalità di erogazione e di monitoraggio.

ART. 38.

(Disposizioni in materia di NASPI)

Il comma 1 prevede che, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede il c.d. décalage, ossia la riduzione dell'importo della Naspi in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Allo scadere del periodo indicato e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2022, le riduzioni nel frattempo "maturate" (3% per ogni mese a partire dal quarto) e non applicate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020 vengono applicate tutte insieme contestualmente. Quindi dal 1° gennaio 2022, l'importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.

ART. 39.

(Disposizioni in materia di contratto di espansione)

Commi 1 e 2: modifiche alla disciplina del contratto di espansione. I commi 1 e 2 estendono, esclusivamente per il 2021, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41 del d.lgs. n. 148/2015 alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Comma 3. Rifinanziamento contratto di espansione fino al 2024. La previsione configura un mero rifinanziamento della misura prevista dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e si rende necessaria per dare concretamente seguito a quanto in essa contenuto anche in considerazione della evidente discrasia al momento tra le risorse stanziare per le diverse annualità in relazione alle quali per l'anno 2024 la risorsa risulterebbe a legislazione vigente assolutamente non sufficiente.



ART. 40.

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)

La disposizione, al comma 1, prevede che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno avuto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono stipulare accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021, per una durata massima di 26 settimane tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase post pandemica. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, co. 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.

Il comma 2 individua il limite di spesa per i trattamenti di cui al comma 1 e affida all'INPS il monitoraggio di tale limite di spesa disponendo che, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 prevede, per i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid 19 concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge sostegni n. 41/2021, qualora accedano cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 148/2015 e alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. L'esonero è previsto fino al 31 dicembre 2021. La medesima disposizione fissa il limite di spesa della misura e affida all'ente previdenziale il monitoraggio del rispetto di tale limite. Dispone, inoltre, che gli esiti dell'attività di monitoraggio vengano comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 4 prevede che ai datori di lavoro che presentano domanda di CIGO e CIGS senza contributo addizionale si applica il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 con le medesime modalità di cui all'art. 8, comma 9, del decreto-legge sostegni n. 41/2021.

Il comma 5 disciplina i casi in cui non trova applicazione il divieto di licenziamento con particolare riferimento alle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali viene comunque riconosciuta la NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 quantifica gli oneri della misura di cui al comma 3 in termini di minori entrate e reca la copertura finanziaria.



ART. 41.
(Contratto di rioccupazione)

La disposizione, al comma 1, istituisce in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di “rioccupazione post pandemia” quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase post pandemica. Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Ai sensi del comma 2, è condizione per l’assunzione la definizione di un progetto individuale di inserimento, avente quale finalità l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.

Al datore di lavoro è riconosciuto, per la durata del progetto, l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

I commi 3 e 4 prevedono che il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione. Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai sensi del comma 5 l’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale. Il datore di lavoro infatti, godrà, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e ad esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il comma 6 prevede che, per fruire dello sgravio contributivo, i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) o a licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) nella medesima unità produttiva.

Il comma 7 disciplina i casi di revoca dell’esonero. In particolare, comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- 1) il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- 2) il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (se il lavoratore non viene confermato);
- 3) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il comma 8 dispone che lo sgravio contributivo totale per l’assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.

Autorizzazione della Commissione UE

Il comma 9 prevede che l’esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il comma 10 fissa il limite di spesa alle minori entrate contributive e affida all’ente previdenziale il monitoraggio del rispetto del limite di spesa i cui esiti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.



Il comma 11 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 42.

(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il decreto-legge c.d. ristori, n. 137/2020 che, agli artt. 15 e 15-bis ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico in ragione delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Si tratta in particolare dei lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 ha previsto l'erogazione di un'ulteriore tranche di indennità.

La disposizione in esame, al comma 1, prevede l'erogazione *una tantum* ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, di un'ulteriore indennità pari a 1.600 euro.

Il comma 2 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che si trovino nelle medesime condizioni di cui al primo periodo.

Il comma 3 riconosce ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Il comma 4 impone che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non siano in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- b) titolari di pensione.

Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;



c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 dispone che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984. Disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di indennità all'INPS.

Il comma 8 esclude le indennità di cui ai precedenti commi dal concorso alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e prevede che siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 9 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 8.

Il comma 10 incrementa di 21 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per il pagamento delle indennità una tantum erogate fino al marzo 2021.

ART. 43.

(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio sia riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Il comma 2 prevede che, ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del DL 41/2021. In particolare ai beneficiari dell'esonero si applica il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.

Inoltre, la norma prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. Ancora, dispone che l'esonero sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'ente previdenziale è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande e sospenderà le autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l'importo stanziato.

Infine la disposizione prevede che il beneficio rientri nei limiti e condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, quindi, l'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 44.

(Indennità per i collaboratori sportivi)

Commi 1-6. Proroga indennità lavoratori sport. Il comma 1 dispone l'erogazione da parte della società Sport e Salute s.p.a., di un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917



del 1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato D.P.R. n. 917 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, come prorogate e integrate dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020, dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo D.P.R., nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 2 determina l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1600;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.

Il comma 3 stabilisce che ai fini di cui al comma 2 la società Sport e Salute s.p.a. la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.

Il comma 4, ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, considera cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Il comma 5 dispone che Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1.

Commi 7-12. Norma per risolvere problematiche incongruenze INPS. La normativa prevedeva che l'indennità di Sport e Salute intervenisse per quei collaboratori sportivi che non avessero diritto alle indennità erogate dall'INPS. Ciononostante, molti collaboratori hanno presentato la domanda ad ambedue gli enti e la circostanza è venuta in evidenza grazie ai controlli svolti dalla società, che ha quindi sospeso i pagamenti a tutti i soggetti che avessero ricevuto anche l'indennità dell'INPS.

In ragione di quanto appena esposto, l'eterogeneità delle situazioni e la sovrapposizione di tutte le indennità previste dalla normativa emergenziale non ha consentito, a legislazione vigente, una tipizzazione delle fattispecie che consentisse di distinguere, *ex ante*, tra i soggetti che hanno ricevuto indennità sia da INPS sia da Sport e Salute, quali possano ritenersi di competenza esclusiva di uno soltanto dei due enti erogatori ovvero quali, tra i soggetti che abbiano presentato domanda presso ambedue gli enti, fossero consapevoli dell'incompatibilità tra le differenti indennità ovvero ancora di valutare in modo oggettivo le situazioni di quei soggetti che, per ricevere l'indennità INPS, non avevano necessità di fare domanda.

Tale disposizione è volta a superare tali sovrapposizioni normative, prevedendo, a tal fine, la presentazione di una nuova autocertificazione al fine di chiedere ai singoli soggetti di attestare la propria situazione, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per la più corretta formulazione delle parole evidenziate in giallo.

A tal fine, la disposizione prevede che Sport e Salute richieda i dati necessari al completamento dell'istruttoria all'INPS, che fornisce un elenco delle posizioni definite contenente almeno i seguenti elementi: i.) somme erogate ai beneficiari; ii.) data di effettivo incasso delle indennità INPS da parte dei beneficiari; iii.) somme restituite a INPS dai beneficiari.



ART. 45.

(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Comma 1: Proroga CIGS per cessazione. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 disciplina il trattamento di CIGS per cessazione di attività. Al fine di garantire il sostegno al reddito a tutti i lavoratori interessati dall'intervento della CIGS per cessazione di attività di cui alla predetta previsione normativa, il comma 1 prevede una proroga di 6 mesi del predetto trattamento per le aziende di particolare rilevanza strategica sul territorio. L'intervento comporta maggiori oneri, rispetto a quanto già stanziato con legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per 50 mln di euro per l'anno 2021 e per 25 mln di euro per l'anno 2022 cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Comma 2: Fondo sociale per occupazione e formazione. La disposizione prevede un incremento **125** milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta, in particolare, del fondo istituito all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 concernente "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" all'interno del quale è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.

ART. 46.

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)

Comma 1. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. Con l'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 è stato previsto, nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al Reddito di cittadinanza, un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede altresì, all'ultimo periodo, la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni "sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n 145".

Considerato che, al fine di finanziare l'incremento del fondo destinato all'erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza (Rdc), tale ultima autorizzazione di spesa è stata soppressa dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non residuano risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, con ciò pregiudicando l'incremento delle relative dotazioni organiche previsto dalle norme sopra richiamate.

È pertanto necessario prevedere un finanziamento per garantire per l'anno 2021 la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e permettere le assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Rdc.

Commi 2-4. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – ANPAL. I commi da 2 a 4 modificano la *governance* dell'ANPAL con la soppressione della figura del Presidente le cui funzioni sono attribuite al Direttore generale.

La modifica della *governance* come sotto descritta è utile ad allineare l'assetto dell'ANPAL a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore. Quest'ultimo, scelto tra esperti o tra il personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Cda il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Cda e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Allo stesso sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È previsto poi che il consiglio di amministrazione sia nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sia composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. Un componente è indicato dalla Conferenza



delle regioni e delle province autonome, un altro dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

Nelle more dell'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia è stabilito che venga nominato un commissario, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente i requisiti richiesti per il Direttore generale, che assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente.

Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società.

A far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa, esercitate d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 5. Contributo straordinario agli istituti di patronato. La disposizione incrementa di 50 milioni di euro, per il 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato.

ART. 47.

(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l'articolo 1, commi 20-22-bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha disposto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Il comma 21 del medesimo articolo demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all'adozione di un uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tenuto conto dell'imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l'emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la presente disposizione differisce il termine di versamento al 20 agosto 2021.

ART. 48.

(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

La disposizione istituisce un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Scuole dei mestieri", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto a finanziare l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, favorendo in tal modo una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale.

Tali risorse sono preordinate al finanziamento iniziale di tale azione di sistema finalizzata a rafforzare e innovare l'intero comparto produttivo italiano, agendo direttamente e in termini risolutivi sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di capitale umano manifestato dalle imprese.

La disposizione demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del fondo.



ART. 49.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

La presente disposizione risponde all'esigenza di garantire, nel limite di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, l'erogazione dei contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione consente di dare concreta attuazione, per l'anno 2021, all'erogazione del beneficio con l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, che deve stabilire i criteri per il riconoscimento dei contributi previsti dalla disposizione in parola.

ART. 50.
(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

Con l'obiettivo di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche attraverso una adeguata attività ispettiva, la norma autorizza l'assunzione straordinaria da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di personale del ruolo sanitario con contratti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, la norma prevede il reclutamento straordinario di dirigenti medici, e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e cioè di quei profili professionali i cui compiti hanno una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che la disposizione in esame intende potenziare. Al riguardo occorre considerare che il Dipartimento di Prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita. In particolare esso promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo necessariamente il coinvolgimento di diversi professionisti del ruolo sanitario della dirigenza e del comparto. Ciò posto si prevede lo stanziamento di specifiche risorse nell'ambito delle quali le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale potranno provvedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento del personale necessario, tenendo conto dell'organizzazione regionale dei servizi.



Titolo V **Enti territoriali**

ART. 51.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

La disposizione prevede, al comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19 e dell'incremento della domanda di trasporto pubblico derivante dalle disposizioni recate dal decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, uno stanziamento di ulteriori 450 milioni euro in favore del fondo previsto dall'articolo all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Come noto, l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto interministeriale, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Lo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro, previsto dal comma 1, è destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Al comma 2, si prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, come incrementato dal comma 1, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Al contempo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale svolti tramite operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, ovvero mediante titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, si precisa che, in relazione alle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale, al personale impiegato in detti servizi aggiuntivi, non si applichi la disciplina in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88 (recante “Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753”), ma la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, si prevede al comma 3 che le convenzioni di cui al comma 2 possano essere stipulate, previo accordo con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione in relazione agli ambiti territoriali di competenza.



Il comma 4 dispone che le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi delle risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse.

Al comma 6, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 816, sopra menzionato, si stabilisce che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo previsto dal comma 1 possano essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia la compensazione delle imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto rilancio, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne.

Al comma 7, al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:

a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle sopra menzionate finalità; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Al comma 8, si prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria del comma 1.



ART. 52.

(Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)

Comma 1. Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali. Il comma 1, persegue ulteriormente l'obiettivo di sostenere il risanamento degli enti locali che hanno peggiorato il proprio risultato di amministrazione nel 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tal fine prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, avviato a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020, anche in considerazione delle ricadute finanziarie connesse all'esigenza di ricostituzione del FAL al 31 dicembre 2019 conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021. In particolare, il fondo è ripartito tra gli enti che nel 2019 hanno avuto un maggiore disavanzo da ricostituzione del Fondo anticipazione di liquidità superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel 2019. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Comma 2. Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali. L'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 richiede complesse attività da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, con conseguenti rallentamenti nelle attività di elaborazione della deliberazione dei rendiconti di gestione riferiti all'esercizio 2020, nonché delle deliberazioni del bilancio di previsione 2021/2023.

Pertanto, il comma 2 proroga dal 31 maggio al 31 luglio 2021 i termini previsti per la deliberazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023, autorizzando, altresì, fino a tale data l'esercizio provvisorio, limitatamente agli enti interessati alla sentenza della Corte Costituzionale.

Comma 3. Fusione di comuni. L'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di favorire la fusione dei comuni, stabilisce che lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla data della fusione, un contributo straordinario commisurato ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

In particolare, l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha quantificato i citati contributi nella misura del 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti previsti e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario.

Le risorse destinate alle fusioni per l'anno 2021 ammontano ad euro 76.549.370, così come determinate dalle normative succedutesi negli anni. A tale importo vanno aggiunte ulteriori risorse, per euro 2.588.288,59, quali residui del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 da riassegnare, ai sensi del comma 885 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), per incrementare il fondo destinato ai contributi delle fusioni dei comuni.

Per l'anno 2021, il fabbisogno calcolato ai fini della corresponsione del contributo nella misura citata del 60%, è pari a euro 85.219.745,39, somma a cui occorre aggiungere ulteriori fabbisogni per eventuali fusioni che si andranno a perfezionare entro il 31 gennaio 2021. Appare, pertanto, congrua, una stima di ulteriori 6,5 milioni di euro per la copertura integrale del contributo da destinare alle fusioni dei comuni.

Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3.

ART. 53.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentari, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Il riparto del fondo è demandato ad apposito decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sulla base dei seguenti criteri:



a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Si stabilisce che il contributo minimo non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600.

ART. 54.

(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)

La disposizione prevede l'erogazione a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano dell'importo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2021 a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 mediante riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 55.

(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

La disposizione incrementa da 250 a 350 milioni di euro il contributo finalizzato a ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Inoltre, prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

ART. 56.

(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)

La disposizione di cui al comma 1 chiarisce che le risorse emergenziali assegnate nell'anno 2020, incluse quelle confluite nella certificazione di cui al comma 827 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le medesime finalità negli anni 2020 e 2021, unitamente alle risorse non utilizzate di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La norma di cui al comma 2 consente a tutte le Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio 2021 secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL). Nella sostanza la norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l'utilizzo nel corso del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di investimento.

ART. 57.

(Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

La disposizione modifica l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge sostegni (n. 41/2020) che ha incrementato il fondo istituito dall'articolo 111 del decreto-legge rilancio (n. 34/2020) per assicurare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare prevede che il ristoro a tali delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge rilancio. La disposizione reca la misura della riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e per le province di Trento e di Bolzano.



Titolo VI **Giovani, scuola e ricerca**

ART. 58. ***(Misure urgenti per la scuola)***

La disposizione di cui al comma 1 interviene in merito al potere di ordinanza del Ministro dell'istruzione per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. A questo proposito, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere dettate misure rivolte agli obiettivi specificamente previsti nelle lett. a), b), c), d).

In particolare:

a) tali ordinanze individuano anzitutto la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il calendario scolastico del prossimo anno, potendo risentire anche delle misure di recupero degli apprendimenti di cui al primo comma, richiede infatti una valutazione congiunta tra Stato e Regioni.

b) dette ordinanze possono anche semplificare gli aspetti procedurali delle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e di immissione in ruolo del personale scolastico ed alle attività ad esse connesse. La stringente sequenza delle operazioni di immissione in ruolo e successive attività di utilizzazione ed assegnazione provvisoria potranno richiedere l'adattamento del relativo calendario. Il termine di conclusione delle operazioni di avvio dell'anno, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, potrà essere adeguato. Tali ultime norme prevedono, che "le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali" e che "decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali" e, in subordine, alle graduatorie di istituto.

c) le ordinanze definiscono inoltre la possibilità di articolare attività di rafforzamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2020/2021, nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni.

d) definiscono, infine, misure adeguate studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Il comma 2 contiene una serie di misure urgenti per la conclusione dell'anno scolastico in corso e per l'avvio del prossimo.

In particolare, alla lettera a), abroga l'articolo 3-bis decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. La disposizione abrogata disciplinava la funzione dirigenziale tecnica, rimettendone la riorganizzazione all'interno del Ministero dell'istruzione ad un regolamento di delegificazione. Unitamente il regolamento prevedeva la disciplina concorsuale. Tale regolamento rallenta l'emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario.

La lettera b) dispone la disapplicazione, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, della disciplina contenuta agli artt. da 17 a 17 septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativa alla procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, nonché della disciplina contenuta all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativa alla procedura finalizzata alla copertura dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo. Tali norme rallentano le



operazioni di avvio dell'anno scolastico e l'applicazione nel corso dell'anno precedente non ha registrato risultati significativi.

La lettera c) apporta modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In particolare, intervenendo sull'articolo 2-ter, estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la possibilità, in via straordinaria e qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, di prevedere incarichi temporanei presso le scuole dell'infanzia paritarie comunali attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo.

La lettera d) proroga, fino al 31 agosto 2021, il termine di sette giorni entro il quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione deve rendere il proprio parere, introdotto dall' articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020.

La lettera e), replicando quanto già previsto per il precedente anno dall'articolo 91 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 anche in assenza del numero minimo di ore previsto dalla normativa vigente e l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche nel caso di una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte.

La lettera f) intervenendo sull'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riduce il vincolo di permanenza sulla sede di prima assegnazione dei docenti neo assunti a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021 da cinque a tre anni, e da quattro a 2 anni per i docenti che abbiano ottenuto l'accesso al ruolo dopo la valutazione positiva. Tale disciplina, con le modifiche disposte si applica in ogni ordine e grado di scuola. Inoltre, si prevede che nel corso della carriera lavorativa del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all'interno di una sede della provincia richiesta. Tale norma, volta a favorire la continuità didattica, si applica a decorrere dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso.

La lettera g) proroga al 1° settembre 2021 il termine, attualmente fissato al 1° marzo 2021, a decorrere dal quale procedere all'immissione in ruolo del personale delle società dei servizi di pulizie esternalizzati destinatario della procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

La lettera h) intervenendo sull'articolo 3, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, proroga al 31 agosto 2022 la scadenza della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (già prorogata al 31 agosto 2021) e rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione le modalità per le elezioni della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza. Dispone, infine, che i componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina.

La lettera i) interviene sulla scuola europea di Brindisi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016. Con l'introduzione del comma 1-bis si prevede che con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede, alla lettera a), la possibilità da parte degli enti locali di provvedere all'affitto o noleggio di strutture temporanee utilizzando le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno scolastico 2020-2021 e fino al 31 dicembre 2021.

La norma prevede, altresì, alla lettera b), lo stanziamento di ulteriori 70 milioni per far fronte alle spese di affitto per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 da trasferire e rendicontare agli enti locali entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 4 istituisce un apposito fondo destinato a finanziare le misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche, il quale, rispetto a quello istituito dall'articolo 235, decreto-legge n. 34/2020, vede il suo ambito di applicazione esteso all'anno scolastico 2021/2022. Anche per il prossimo anno scolastico, infatti, si presentano prescrizioni di funzionamento analoghe a quelle del precedente anno.

Il comma 5 prevede l'erogazione di un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5.



ART. 59.

(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)

La norma, strutturata lungo due direttrici, prevede disposizioni di necessità e urgenza relative al reclutamento del personale scolastico. I commi da 1 a 9 sono diretti a prevedere una procedura concorsuale straordinaria che consenta di avere docenti abilitati e specializzati già dal 1° settembre 2021 sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia dopo aver effettuato le assunzioni dalle graduatorie vigenti. Dal comma 10 si prevedono modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali per il personale scolastico analogamente a quanto disposto dal decreto legge n. 44 del 2021, all'articolo 10, per il personale di tutta la pubblica amministrazione. Si prevede, inoltre, per determinate classi di concorso ricomprese nell'ambito delle materie STEM, una specifica accelerazione del concorso ordinario diretta a consentire l'immissione in ruolo dei docenti in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico prossimo.

Comma 1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, si prevede che tutti i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia, nel limite dell'autorizzazione annuale ad assumere concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, siano destinati prioritariamente alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione previgente. Tramite tale intervento, pertanto, si salvaguardano i diritti degli aspiranti che risultano già inseriti nelle precedenti graduatorie ad esaurimento o concorsuali di procedure già espletate o in corso di perfezionamento.

Comma 2. Sempre al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico e di effettuare il maggior numero di assunzioni dalle graduatorie concorsuali già esistenti, anche in ragione del rallentamento delle procedure concorsuali ordinarie a causa della pandemia da COVID-19, viene elevata per l'anno scolastico 2021/2022 la quota dei posti destinata alla procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e alla procedura concorsuale straordinaria della scuola dell'infanzia e primaria di cui articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Comma 3. Per le medesime finalità di cui sopra le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono integrate con i soggetti che pur avendo superato le relative prove non sono rientrati nel numero dei vincitori.

Comma 4. Dal comma 4 al comma 9 è disciplinata una apposita procedura concorsuale che consentirà, previo superamento delle prove concorsuali, di assumere i soggetti abilitati e specializzati, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze che hanno maturato almeno tre anni di servizio nelle scuole statali. Tale procedura risponde anche all'esigenza di conformare la gestione del precariato scolastico alle indicazioni europee.

Pertanto, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo aver effettuato le immissioni in ruolo ai sensi della normativa previgente, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, ai soggetti che, contestualmente:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi. Si tratta quindi di soggetti già abilitati o forniti del titolo di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità alla data della formazione delle GPS o che conseguiranno tale titolo entro il mese di luglio 2021 con possibilità di inserimento in coda alla prima fascia negli appositi elenchi aggiuntivi. Sarà consentito iscriversi con riserva in detti elenchi aggiuntivi per coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Tale disposizione prevede che sia valutato come anno intero il servizio che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Comma 5. Ai soggetti presenti nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi è proposto, sui posti vacanti e disponibili che residuano dalle operazioni di immissione in ruolo, un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologia di posto per le quali il docente risulta iscritto, tramite lo scorrimento delle suddette graduatorie ed elenchi.

Comma 6. I candidati con contratto a tempo determinato a seguito della procedura di cui al comma 4 svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017,



n. 59, ordinariamente previsto per i docenti neo assunti, opportunamente integrato con le disposizioni dei commi seguenti.

Comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova diretto a valutare l'idoneità professionale è seguito, quindi, da una prova disciplinare di carattere concorsuale. A detta prova possono accedere solo i candidati che siano stati valutati positivamente, nel corso dell'anno di prova, dallo specifico comitato di valutazione secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna alla istituzione scolastica di servizio.

Comma 8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente, precedentemente titolare di contratto a tempo determinato, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, o se successiva alla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'anno di formazione e prova, il comitato di valutazione esprima un giudizio negativo il docente, per un solo successivo anno, sarà chiamato a ripetere il periodo di prova, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Invece il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo: il docente non avendo superato una prova concorsuale non potrà trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Comma 9. La disciplina di dettaglio è rinviata ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione. Con tale decreto, con riferimento alla procedura concorsuale di cui ai precedenti commi, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici della prova e le modalità di espletamento della suddetta prova.

Comma 10. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, si prevedono modalità semplificate per i concorsi di tutto il personale docente, applicandosi la procedura sia alle procedure in corso sia a quelle future.

La regolarità e costanza delle procedure viene garantita tramite l'annualità delle stesse che sarà possibile tramite i successivi di meccanismi di semplificazione che comunque salvaguardano la qualità della selezione. Circa le modalità semplificate, in particolare, si prevede che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, si svolgano tramite le seguenti fasi:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Trattandosi di prova concorsuale non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. Tuttavia, l'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli. Viene salvaguardata la valorizzazione di titoli professionali, di studio e accademici;

d) sulla base della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli si redige una graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, utile per l'immissione in ruolo;

Comma 11. Rimette alla decretazione ministeriale la disciplina di dettaglio della procedura. Per quanto riguarda le procedure concorsuali già bandite si prevede che con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei



componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

Comma 12. Si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni, con il quale in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del percorso di formazione prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli *standard* professionali, le modalità di verifica *in itinere* e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Comma 13. Pur essendo il concorso annuale, potendosi verificare una sfasatura tra i posti messi a bando e quelli vacanti e disponibili utili per le immissioni in ruolo, si prevede la salvaguardia del diritto dei vincitori ad essere assunti, dalla graduatoria di cui al comma 10 lettera d), anche nel corso degli anni successivi. I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

Comma 14. Si prevede, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, una accelerazione, escludendo la fase di valutazione dei titoli, del concorso ordinario relative alle classi di concorso:

A020 – Fisica

A026 – Matematica

A027 – Matematica e Fisica

A041 – Scienze e tecnologie informatiche

La misura è motivata dalla necessità, coerentemente agli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, di rafforzare le materie scientifiche e tecnologiche, unitamente alla circostanza dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili.

Comma 15. Stabilisce che la procedura di cui al comma 14 è articolata secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Si tratta di una prova computer-based; essa si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso (per la classe di concorso A027, i 40 quesiti sono suddivisi, rispettivamente, in 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali), 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. In ragione del numero di partecipanti, è possibile prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata, infine, al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b).

Comma 16. Lo svolgimento della procedura concorsuale nei sensi di quanto disposto dai precedenti commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione della procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate.

Si prevede, inoltre, al fine di semplificare le procedure di acquisizione del servizio di redazione dei quesiti per la prova scritta, che esso possa essere assegnato con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi informatici e di supporto potranno essere affidati, secondo le ordinarie procedure, ai soggetti in house del Ministero dell'istruzione.

Si prevede, quindi, che le commissioni di concorso siano costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. Sempre a fini acceleratori, è possibile, peraltro, formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale,



ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Introduce un meccanismo premiale in base al quale al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali stilando la graduatoria finale entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Tale compenso aggiuntivo viene attribuito esclusivamente per quelle commissioni che concludono i lavori entro la data del 31 luglio 2021.

È rimessa, infine, ad un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina:

- della commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti e di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale,
- dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

Comma 17. La disposizione prevede che le graduatorie possono essere utilizzate nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 anche nel caso in cui vengano approvate entro la data del 30 ottobre 2021 al verificarsi di eventuali ragioni di ritardo. In tal caso i vincitori vengono assunti con risoluzione di diritto degli eventuali contratti a tempo determinato nelle more stipulati.

Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14, non concluse entro la data del 30 ottobre 2021, conservano comunque validità e sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. È fatto salvo il diritto dei vincitori di essere assunti nel corso degli anni successivi a fronte di eventuale incapienza dei posti.

Comma 18. I candidati che partecipano alla procedura di cui al comma 14 conservano comunque il diritto di concorrere secondo le regole ordinarie alle procedure per cui hanno fatto domanda. Pertanto, la procedura di cui al comma 14 costituisce una opportunità aggiuntiva rispetto al concorso ordinario. Agli stessi, inoltre, non si applica la regola di cui al comma 13 che prevede l'impossibilità di partecipare al concorso successivo nel caso di mancato superamento delle prove di un concorso ordinario.

Per consentire tale partecipazione, anche in ragione della circostanza che i concorsi ordinari, programmati anche per il 2021/2022 non sono stati espletati, il numero dei posti a concorso per le quattro procedure indicate sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili con decreto del Ministro dell'istruzione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. È altresì prevista la riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle descritte procedure.

Comma 19. Reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 16.

Comma 20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673 relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022. Al riguardo, si precisa che l'espletamento dei concorsi del personale scolastico necessita di protocolli esclusivi e adeguati soprattutto sul piano logistico (dato che le sedi di svolgimento di queste procedure consentono una capienza massima di partecipanti minore rispetto a quella consentita in altre sedi), specificità, questa, che evidentemente impedisce l'applicazione dei protocolli ordinari adottabili per altre procedure concorsuali.

Comma 21. Si prevede la soppressione dei punti 2) e 3) dell'articolo 1, comma 9, lett. g) del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché l'abrogazione del comma 13 del medesimo articolo 1 del decreto legge n. 126/2019.

Le norme in questione prevedono di affidare ad un decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, la definizione:

- a) delle modalità di acquisizione da parte dei vincitori del concorso straordinario, durante il periodo di formazione iniziale, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
- b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico;
- c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.



La norma *de qua* risulta del tutto disallineata rispetto al nuovo modello di svolgimento delle procedure concorsuali ipotizzato nel presente testo.

Quanto al contenuto della lettera a), l'acquisizione dei 24 CFU/CFA relativi alle discipline antropo-psico-pedagogiche di cui all'articolo 5, c.1, del decreto legislativo 59/17 risulta contraddittoria se richiesta ad aspiranti che, come nel caso del concorso straordinario, risultano avere tre anni di servizio come prerequisito di partecipazione alla procedura concorsuale e che, conseguentemente, hanno acquisito competenze dirette attraverso l'esperienza di insegnamento.

Quanto al contenuto della lettera b), va osservato che l'integrazione della prova scritta con una prova orale, nell'originario contesto del DL 126/19, si inseriva in una prova concorsuale "riservata" la cui prova scritta avrebbe dovuto essere articolata in quesiti a risposta multipla. In realtà, le modifiche introdotte dall'articolo 2 del DL 22/2020 hanno comportato che la prova scritta sia stata articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Pertanto, le competenze disciplinari e didattico metodologiche sono già state oggetto di una verifica in sede di svolgimento della prova scritta che non sarebbe stato altrettanto approfondita se la prova fosse stata articolata in quesiti a risposta multipla. L'abrogazione della norma in questione risolve la contraddizione interna alla procedura. Analogamente risulta pleonastica la previsione di cui alla lettera c).

ART. 60.

(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

Comma 1. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca. Con la misura di cui al comma 1 si istituisce un fondo finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore i quali, per effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero, ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore. La determinazione dei criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziata è rimessa all'adozione, entro 30 giorni, di apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca. Tale procedura consentirà in tempi rapidi alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse rese in tal modo disponibili nei rispettivi bilanci, di organizzare i servizi di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che, come noto, assegna direttamente a tali istituzioni i compiti indicati dalla proposta normativa in parola. A tal fine è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Commi 2-4. Disposizioni urgenti in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. Il comma 2 modifica l'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aderendo all'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso operata da numerose pronunce del Giudice amministrativo (si vedano, inter alia, Sentenze TAR Lazio n. 13187/2020, n. 12355/2020, n. 12936/2020 e n. 13187/2020). In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto di poter decidere le controversie portate alla sua attenzione in merito al dettato del citato articolo 19 comma 12 fornendo una lettura costituzionalmente orientata nella parte in cui prevede testualmente che "[...] Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea...". Ad avviso del Collegio per "interruzione" del corso deve intendersi la sospensione della frequenza con conseguente obbligo di recupero delle giornate di formazione perse per poter partecipare alle prove della procedura concorsuale per l'accesso alle Scuole di specializzazione, senza che ciò necessariamente comporti, per l'interessato, l'onere di dover rinunciare preventivamente al corso di formazione in Medicina Generale, soltanto per poter partecipare al concorso e, dunque, prima di avere la certezza in ordine all'accesso al corso di specializzazione universitaria di suo interesse, il quale, ovviamente potrà avvenire solo per effetto dell'eventuale superamento della prova concorsuale e dell'utile collocazione in graduatoria.



La predetta interpretazione è, peraltro, conforme a quella fornita dal Ministero della Salute, nel parere prot. N. DGPROF/4/I.5.f.b/2011/9; in merito all'applicazione del suddetto articolo la competente Direzione del Ministero della Salute ha precisato, infatti, che: "...dalla lettura del dettato normativo è palese come il legislatore, con il termine "interrompendo", non abbia inteso precludere al medico in formazione specifica in medicina generale la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di specializzazione universitaria, fermo restando il principio, in caso di esito positivo, della preclusione alla contemporanea frequenza ad entrambi i corsi...". Peraltro, va segnalato che il Ministero della Salute nell'ambito del proprio decreto 7 marzo 2006 recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" (in attuazione dell'articolo 25, comma 2 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla formazione specifica in medicina generale) non ha specularmente previsto alcuna preclusione alla partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale limitandosi a chiarire all'articolo 11 che "durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale accesso successivamente al corso di formazione specifica in medicina generale".

Alla luce di quanto sopra, emerge, dunque, la necessità di adeguare il dettato normativo ai principi sanciti dal giudice amministrativo al fine di evitare ambiguità interpretative che sicuramente determinerebbero la proposizione dinnanzi al Giudice amministrativo di primo e secondo grado di ulteriori contenziosi in materia anche da parte di quei candidati che si vedano esclusi dall'accesso alle scuole di specializzazione sanitaria e preceduti in graduatoria da candidati iscritti a corsi di medicina generale.

La norma, sopprimendo al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso," determina il venir meno dei dubbi interpretativi descritti consentendo la partecipazione degli iscritti ai corsi di medicina generale ai concorsi per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e viceversa la partecipazione degli iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. La norma precisa, inoltre, che rimane in ogni caso esclusa la possibilità di contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e a corsi di specializzazione.

La norma di cui al comma 3 si pone in combinato disposto con il comma 2. Una volta stabilito che anche i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria, si rende necessario disciplinare le modalità di valutazione dei titoli di tale categoria nell'ambito dei concorsi di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria.

Al riguardo, la norma proposta, in applicazione del principio generale di parità di trattamento dei candidati in sede di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi - che si ritiene pacificamente violato qualora siano trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe (*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6601; sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; sez. IV, n. 3057/2013; sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3745; sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5196) - stabilisce di non valutare i c.d. "titoli aggiuntivi" anche ai concorrenti "iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale": ciò, esattamente al pari di quanto già stabilito con riferimento ai concorrenti: i) in possesso di diploma di specializzazione, ii) titolari di contratto di specializzazione, iii) dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate, e iv) in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Diversamente, vi sarebbe una disparità di trattamento nella valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria tra i medici di medicina generale e i medici di scuole di specializzazione, con prevedibilissima attivazione di ulteriore contenzioso volto ad affermare – in modo speculare a quanto avvenuto sulla questione evidenziata al comma 2 – una lettura costituzionalmente orientata, questa volta ispirata al principio della parità di trattamento tra i candidati.

Il comma 4 si rende necessaria a completamento della modifica apportata dal comma 2, che determina la necessità di modificare anche la derivante norma secondaria di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, introdotta dal decreto del 20 luglio 2020, n. 79.

ART. 61. **(Fondo italiano per la scienza)**

La disposizione istituisce un a fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, volto a promuovere il



finanziamento di progetti di ricerca di base e fondamentale in favore dei ricercatori, secondo modalità consolidate a livello europeo, che si concretizzino in procedure competitive sul modello affine a quello dell'European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie Starting Grant ed Advanced Grant.

In coerenza con i principi che informano il finanziamento della ricerca di base e fondamentale a livello internazionale, i bandi valorizzeranno il contenuto innovativo dei progetti presentati ed il profilo curriculare dei presentatori. I parametri citati nella disposizione prevedono lo svolgimento di progetti di ricerca di durata, di norma, triennale posti sotto la responsabilità di un P.I. (principal investigator) al quale, nell'ambito del finanziamento concesso, è data possibilità di strutturare uno specifico gruppo di ricerca finalizzato all'obiettivo del progetto. Inoltre, una particolare valorizzazione sarà riservata, tra i criteri del bando, alla promozione delle ricerche svolte presso strutture di ricerca nazionali, soprattutto se proposti da ricercatori italiani impegnati all'estero, nei cui confronti, pertanto, tale programma costituisce un incentivo al rientro.

ART. 62.

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

L'articolo modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge Rilancio costitutiva di un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino.

Al fine di presentare la *ratio* delle modifiche proposte appare utile ricordare che le sovvenzioni alle infrastrutture di ricerca (IR) che costituiscono aiuto di Stato sono disciplinate dalla Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione" e dal Regolamento UE 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), in particolare l'articolo 26 richiamato dal vigente articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La Comunicazione introduce un principio per distinguere tra sovvenzioni pubbliche alle IR che costituiscono aiuto di stato e sovvenzioni che non costituiscono aiuto in base alla finalità dell'utilizzo della stessa IR. In particolare, i finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di attività economiche sono classificabili come aiuto di stato, i finanziamenti alle attività non economiche non costituiscono aiuto.

Per attività non economiche si intendono: la formazione nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, la ricerca, anche collaborativa, condotta in maniera indipendente, la diffusione della conoscenza su base trasparente e non discriminatoria; a queste si aggiungono le attività di trasferimento tecnologico qualora i proventi vengano completamente reinvestiti nelle attività di formazione, ricerca e diffusione. Affinché le attività di trasferimento tecnologico sia considerata attività non economica è necessario che nello statuto dell'IR sia esplicitamente previsto il reinvestimento nelle attività primarie.

Per attività economiche si intendono: la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l'esecuzione di contratti di ricerca per conto di terzi.

Se le attività economiche realizzate con gli stessi fattori produttivi utilizzati dalla IR per le attività non economiche non eccedono il 20% della capacità produttiva complessiva dell'IR tali attività economiche possono essere compatibili con il non aiuto a condizione che la distinzione tra le due tipologie di attività sia chiaramente individuabile e che l'IR ne tenga una contabilità separata.

Alla luce di quanto sopra descritto, la proposta di modifica individua gli ambiti di attività del costituendo Centro in coerenza con la citata Comunicazione e con l'articolo 26 del Regolamento UE 651/2014.

Contestualmente, identifica il Politecnico di Torino, destinatario di risorse pubbliche di fonte regionale e della locale Camera di Commercio finalizzate al medesimo obiettivo, quale soggetto responsabile della realizzazione del Centro, e presso cui quest'ultimo dovrà quindi essere incardinato, stabilendo inoltre i termini di presentazione del progetto da sottoporre alla valutazione del Ministero dello Sviluppo economico. Al fine di garantire l'effettiva ed efficace attuazione della norma e l'utilizzo delle risorse già stanziato è stato modificato il periodo temporale aggiornando la decorrenza all'anno in corso e prevedendo un finanziamento a regime.

ART. 63.

(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

Commi 1-4. Finanziamento dei centri estivi e delle opportunità educative rivolte ai minori per l'anno 2021. Con l'articolo 105 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17



luglio 2020 n. 77, è stata prevista la destinazione di una quota del Fondo per le politiche della famiglia, opportunamente incrementato di 135 milioni di euro, ad iniziative dei Comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Dal monitoraggio in corso a cura del competente Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso l'avvenuto utilizzo in una percentuale superiore al 90 % delle risorse erogate, la cui mancata finalizzazione allo scopo comportava peraltro la restituzione al bilancio dello Stato, giusta le previsioni dell'articolo 265 della medesima legge. Ciò attesta il successo dell'iniziativa e la sua significatività in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le famiglie con figli, correlata all'emergenza epidemiologica in atto. Il protrarsi della situazione rende pertanto opportuno, se non essenziale, oltre che strategico, replicare l'iniziativa, seppur con alcuni aggiustamenti ritenuti necessari in ragione degli spazi di miglioramento di efficacia emersi dal monitoraggio. In particolare, si ritiene utile estendere l'arco temporale di riferimento, consentendo il finanziamento anche di interventi da svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di iniziative menzionate nella norma e compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori). Quanto alla procedura di individuazione dei beneficiari, si è replicato il meccanismo precedente, che comporta il doveroso coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del previsto decreto attuativo attraverso l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ex articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997, ferma restando la necessità di una preventiva quantificazione delle necessità sulla base di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni, ovvero in ragione della potenziale platea dei beneficiari per come obiettivamente rilevazioni dell'ISTAT riferibili all'ultimo censimento della popolazione residente. Il riferimento alla manifestazione di interesse alle iniziative si è reso necessario per rimediare ad una criticità gestionale emersa in riferimento alla procedura del 2020, stante che la ripartizione sulla base del computo di tutti i Comuni astrattamente coinvolgibili, al di là del concreto interesse, rende più celere e efficace la prima fase di attribuzione delle risorse, "decurtabili" ex post una volta appurata la mancanza di volontà di iniziative nel settore. Si è infine ritenuto utile replicare, legificandone il meccanismo, lo schema procedimentale seguito con riferimento all'anno 2020, che assicura la tempestività della concreta erogazione dei benefici e ne migliora conseguentemente l'efficacia. L'importo della spesa necessaria è stato quantificato riproponendo il dato "storico" rivelatosi congruo e, come detto, pressoché completamente utilizzato, per l'anno 2020, con identica allocazione finanziaria.

Commi 5-7. Misure per il contrasto alla povertà educativa. Il comma 5 proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 6 prevede il rifinanziamento del credito riconosciuto alle Fondazioni di origine bancaria per i versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al citato Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Fondazioni in favore del Fondo fino all'anno 2021 (nel 2019 e nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui), si incrementa la misura del credito d'imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro nell'anno 2022.

Il comma 7 prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro nel 2022 del credito d'imposta spettante alle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di comunità".

Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7.

ART. 64.

(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)

Comma 1. Proroga Fondo Gasparri. La disposizione è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'articolo 54 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

A causa del perdurare dell'emergenza da COVID-19, per l'appunto, la proposta normativa mira a confermare l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto



a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus.

Commi 2-5. Fondo Garanzia prima casa. L'intervento normativo in questione si innesta su una misura già esistente, istituita e disciplinata dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che finora ha previsto il rilascio della garanzia del Fondo prima casa sul mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione principale, nella misura massima del 50% della quota capitale del medesimo, che è configurata come misura di sostegno per finanziare l'acquisto della prima casa e che pertanto ha come proprio beneficiario l'acquirente della prima casa mutuatario.

L'intervento si pone in linea con la logica ed il meccanismo operativo della misura già in vigore, potenziandone l'operatività in particolare per le categorie prioritarie. Il comma 2, in particolare, estende l'accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni. Al comma 3 si prevede che per le richieste, che possono essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge, affinché le banche adeguino la contrattualistica ed il gestore la modulistica alle nuove disposizioni dello stesso, e fino al 30 giugno 2022, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo sia elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l'80% il limite di finanziabilità dell'operazione, inteso come il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori.

La finalità della previsione di cui al comma 3 è quella di rafforzare l'agevolazione per i mutuatari, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, al fine di fronteggiare il perdurante impatto economico-sociale dell'emergenza da COVID-19.

Conseguentemente, per l'operatività delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 si rende necessario il rifinanziamento per l'anno 2021 e 2022, recato dal comma 4, della dotazione del Fondo, da ultimo rifinanziato per il solo anno 2020 dall'articolo 31 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 2 a 4.

Commi 6-11. Agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, si prevedono agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa di abitazione" da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato.

In particolare, il comma 6 esonera i giovani acquirenti della prima casa di abitazione che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

L'agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Il comma 7 introduce una agevolazione per le ipotesi in cui il giovane acquirente, per il quale ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l'acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma 6, sia tenuto a corrispondere l'imposta sul valore aggiunto, ipotesi che si verifica nel caso in cui non trovi applicazione il regime di esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Non essendo possibile estendere l'ambito dell'esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, la norma riconosce al giovane acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 8 completa il quadro delle agevolazioni, prevedendo l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi del comma 6 della presente disposizione.



Il comma 9 limita temporalmente le agevolazioni previste dai commi 6, 7 e 8, stabilendo che le stesse si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

Il comma 10 prevede che, in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 6 a 10.

Commi 12-14. Misure in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Si prevede un incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, al fine di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. La definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle autonomie locali è rimessa ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata.



Titolo VII Cultura

ART. 65. ***(Misure urgenti per la cultura)***

Commi 1-5. Misure urgenti per la cultura - Fondo emergenze spettacolo cinema e audiovisivo, fondo emergenze istituzioni culturali, musei e luoghi della cultura statali. Il comma 1 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni di euro il fondo per la parte corrente e di 120 milioni di euro il fondo per gli interventi in conto capitale, già istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura e destinati a fronteggiare le emergenze del comparto spettacolo, cinema e audiovisivo. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

Il comma 2 incrementa per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, già previsto nello stato di previsione del Ministero della cultura, per un importo di 20 milioni di euro.

Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 4 interviene a modificare la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (*legge sul diritto d'autore*), snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori interpreti o esecutori, al fine altresì di garantire un più celere sostegno a una categoria particolarmente colpita dall'emergenza in corso.

L'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, prevede che gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, nonché i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

Il successivo articolo 71-*octies* dispone che tale compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) che provvede a ripartirlo nella misura del 50% agli autori e loro aventi causa e del 50% ai produttori di fonogrammi.

La proposta normativa in esame interviene a modificare la ripartizione prevista dal citato articolo 71-*octies*, comma 1, stabilendo che, fermo restando l'invariato 50% da destinare agli autori e loro aventi causa, il restante 50% sia ripartito in parti uguali tra produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Conseguentemente, si prevede altresì l'abrogazione del comma 2 del citato articolo 71-*octies*, ai sensi del quale i produttori di fonogrammi corrispongono entro sei mesi il 50% del compenso loro attribuito agli artisti interpreti o esecutori. Pertanto, al sistema vigente che prevede l'erogazione da parte di SIAE del 50% del compenso ai produttori di fonogrammi che a loro volta provvedono successivamente, entro sei mesi, a corrisponderne la metà ad artisti interpreti o esecutori, si sostituisce la diretta corresponsione da parte di SIAE della medesima quota del compenso (equiparata alla quota riconosciuta ai produttori di fonogrammi) agli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi.

Il comma 5 interviene sull'articolo 23, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, destinando una quota parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, concessi dal Ministero della cultura a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore in materia di diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche. Conseguentemente, si modifica altresì l'articolo 25, comma 1, integrando i contenuti del decreto ministeriale attuativo delle norme di legge relative ai contributi automatici con le disposizioni applicative concernenti la quota destinata agli autori e ai registi.

La proposta normativa in esame è volta a valorizzare il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.



Commi 6 e 7. Disposizioni per il sostegno dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi. I commi 6 e 7 hanno lo scopo di contribuire al sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle misure di restrizione per il contenimento della diffusione del COVID-19, e sono rivolte ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337. In particolare, si esonerano, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione si pone in continuità rispetto alla medesima esenzione già disposta in favore delle imprese di pubblico esercizio dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Analogamente a quanto previsto dai precedenti interventi normativi citati, si prevede il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.

Comma 8. Interventi in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. La disposizione mira a eliminare il limite di 20 milioni di euro quale somma attribuibile a ciascuna fondazione lirico-sinfonica ammessa, in virtù delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 590, della legge n. 178 del 2020, alle procedure di risanamento previste per tali fondazioni dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. L'eliminazione di tale vincolo consentirà un utilizzo delle risorse in maniera effettivamente corrispondente ai piani di risanamento della gestione presentati da ciascuna fondazione e al suo più efficace rilancio.

Comma 9. App-18. Il comma 9 interviene sulla carta elettronica per i diciottenni (cd. *App 18*). L'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", intervenendo a modificare l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha confermato il riconoscimento del cd. "bonus cultura" per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2021. In considerazione del positivo esito dell'iniziativa a partire dalla sua istituzione, che mira allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani con favorevoli impatti anche sulle piccole e medie imprese, la norma intende rifinanziare il contributo nella misura di 220 milioni di euro, allineandolo allo stanziamento disposto per l'edizione dell'anno 2020: la citata norma della legge di bilancio 2020 aveva, infatti, destinato 190 milioni all'iniziativa in oggetto, incrementati di ulteriori 30 milioni dalla legge di assestamento, per un totale complessivo di 220 milioni. In considerazione della platea di beneficiari corrispondente alle passate edizioni, si rende necessario adeguare altresì la misura dello stanziamento.

Il comma 10 individua gli oneri della disposizione e reca la copertura finanziaria.

ART. 66.

(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)

Commi 1 e 2. Indennità di malattia. La disposizione modifica, al comma 1, il requisito attualmente previsto per l'accesso all'indennità economica di malattia da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ad oggi, invero, è richiesto il possesso di 100 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso. Siffatta previsione, tuttavia, rende spesso impossibile l'accesso alla tutela in materia. Da qui, la riduzione dei contributi giornalieri richiesti, da 100 a 40.

Conseguentemente al comma 2, si provvede a modificare il parametro per il calcolo della misura dell'indennità previsto dall'articolo 13 del decreto del Capo provvisorio.

Comma 3. Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. La disposizione di cui al comma 3 prevede l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.

Attualmente, infatti, l'articolo 6, comma 15 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 prevede che per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 (67,14). Senonché, detta regola determina, proprio in relazione ai



soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore.

Con la norma in esame, si prevede, dunque, l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento a euro 100,00.

Comma 4 e 5. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il comma 4 dispone che tutti i lavoratori iscritti al FPLS sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività".

Il comma 5 introduce, inoltre, per le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico. Quanto all'ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si prevede che lo stesso venga definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Comma 6. Tutela e sostegno della genitorialità. Il comma 6 mira a rendere effettiva la tutela e il sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori dello spettacolo. Gli stessi, invero, benché pacificamente ricompresi fra i soggetti beneficiari delle tutele di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", spesso non riescono ad accedervi. Ciò, in quanto i requisiti ivi previsti non tengono conto delle specificità delle prestazioni lavorative degli stessi e, in particolar modo, del loro carattere discontinuo.

È il caso del criterio riguardante il calcolo dell'indennità di maternità, questo applicabile anche per il trattamento economico del congedo di paternità, nonché di quello relativo al congedo parentale. Secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per "retribuzione" s'intende, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Per "retribuzione media globale giornaliera", stando al successivo comma 4, si intende il valore che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Senonché, proprio in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei professionisti dello spettacolo, non è infrequente che nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo non siano reperibili giorni lavorati, o comunque retribuiti, utili ai fini del predetto calcolo. La possibilità di procedere a ritroso fino al reperimento dei requisiti non appare una soluzione idonea, atteso che la stessa non permette di parametrare il beneficio a quelle che sono le prestazioni effettivamente svolte dai lavoratori in questione.

Da qui, l'introduzione di un criterio che tenga conto dei profili di specificità innanzi enucleati. Si prevede, così, l'inserimento, all'interno del capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Disposizioni speciali", di una norma ad hoc, la quale chiarisce che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo; stabilisce inoltre che per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23, la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'insorgenza dell'evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Commi 7- 16. Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS. Il comma 7 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità di assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

Il comma 8 individua i requisiti di accesso all'indennità, stabilendo che i lavoratori di cui al comma 1 devono:



- a) essere in stato di non occupazione;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Il comma 9 prevede che la domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

Secondo quanto previsto dal comma 10, i requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

Il comma 11 prevede che l'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

Quanto alla misura dell'indennità, il comma 12 stabilisce che la stessa è pari al 75 per cento del reddito medio mensile come determinato al comma 5 nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Il comma 13 stabilisce che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Il comma 14 prevede che per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al due per cento.

Il comma 15 prevede che tale indennità è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.

Il comma 16 stabilisce che l'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Commi 17 e 18. Contributi a fini pensionistici. La disposizione apporta, con il comma 17, modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS".

Attualmente, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sono richiesti 120 contributi giornalieri ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. Tale parametro risulta tuttavia sproporzionato rispetto ai livelli occupazionali del settore, come si evince dai dati Inps degli ultimi anni.

In ragione di ciò, si è prevista una modifica dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182 del 1997, riducendo il numero di contributi giornalieri richiesti da 120 a 90.

Nel citato articolo 2, si è inoltre introdotto il comma 2-bis, con il quale si è stabilito che sono dovuti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, i contributi giornalieri anche nei casi di:

- a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate;
- b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno



come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.

Si è poi modificato il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di adeguarlo alla riduzione del numero di contributi giornalieri richiesti, per come prevista dal presente articolo.

Ancora, al predetto articolo 1, sono stati aggiunti i commi 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies*.

Il comma 15-*ter* prevede che, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. Tanto, al fine di garantire la maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per il trattamento pensionistico, in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti.

Con il comma 15-*quater* si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi.

Con il comma 15-*quinquies* si prevede che il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. Per il caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, è stabilito che il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, e che non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

Si è poi prevista, con la modifica dell'articolo 4, comma 7, primo periodo, che ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere devono riferirsi, non più esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni lavorative effettive svolte per almeno due terzi nel predetto settore. Tanto, al fine di garantire il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

Il comma 18 prevede che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

Commi 19 e 20. Adeguamento elenco categorie professionali. Il comma 19 interviene a modificare il secondo comma dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Esso attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un lato la potestà di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP, al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative e, dall'altro, il potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, per come prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Nel dettaglio, la modifica proposta sancisce, quanto al primo profilo, il coinvolgimento del Ministro della cultura e del Ministro con delega per lo sport, prevedendo che il decreto ministeriale venga adottato sentiti gli stessi, nonché una costanza nell'adeguamento, prevedendo che avvenga con cadenza almeno quinquennale.

L'ultimo adeguamento delle figure professionali è invero avvenuto nel 2005. Senonché, dal 2005 il settore dello spettacolo si è popolato di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 o alla gestione dei commercianti, a seconda della configurazione dell'attività lavorativa.

Da qui, l'importanza di una previsione che introduca una scadenza temporale entro cui procedere all'adeguamento, in modo da consentire alle nuove figure professionali condizioni di tutela previdenziale più aderenti alle modalità tipiche di svolgimento delle prestazioni lavorative.

Per quel che poi concerne il potere di integrazione o ridefinizione della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si prevede che lo stesso possa essere esercitato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, oltreché di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con il Ministro della cultura.



Il comma 20 prevede, infine, che in sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 2 del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 21 individua gli oneri della disposizione e reca la copertura finanziaria.

ART. 67.

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

Commi 1-9. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa. I commi da 1 a 6 prevedono il riconoscimento, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera mirati ad assicurare la sostenibilità economica e la capillarità della diffusione della stampa, di un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante. L'efficacia della disposizione resta, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («clausola di standstill»).

Ai fini del credito d'imposta sono considerate ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell'istanza di accesso al credito d'imposta.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

Il comma 7 prevede che per l'anno 2021, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95 per cento a titolo di forfettizzazione della resa - in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria dal regime fiscale vigente -, analogamente a quanto previsto per l'anno 2020 dall'articolo 187, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.



Il comma 8 reca due modifiche puntuali alla disciplina del cosiddetto “tax credit” per le edicole, di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021). La prima è orientata a specificare univocamente le disposizioni oggetto di rinvio. Infatti, laddove la norma suddetta dispone che, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, si applichi il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “alle condizioni e con le modalità ivi previste”, in mancanza di un espresso riferimento all’annualità 2020 potrebbero ingenerarsi dubbi interpretativi circa il regime applicabile, giacché la norma oggetto di rinvio fa riferimento a due diversi regimi applicabili per gli anni rispettivamente 2019 e 2020. Il riferimento all’annualità 2020 è peraltro coerente con la relazione tecnica della suddetta norma, che si riferisce espressamente al regime applicato nell’anno 2020. Con riferimento alla stessa disciplina, la norma introduce un periodo aggiuntivo che prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il medesimo credito d’imposta possa essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, fermo restando il limite di spesa già indicato dalla norma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 9 reca la disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7.

Commi 10-13. Crediti d’imposta per investimenti pubblicitari. Con l’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) è stato introdotto nel corpo dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) il comma 1-quater con il quale è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 il regime “speciale” del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sui media, introdotto per la prima volta nell’anno 2020 con l’articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”). Va ricordato, al riguardo, che il regime “speciale” si sostanzia nell’assenza di uno dei requisiti della misura (l’incrementalità dell’investimento dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente) e nel calcolo più favorevole del credito d’imposta, effettuato – nella percentuale fino al 50% - sull’intero valore dell’investimento, anziché fino al 75% sul solo margine incrementale. Va anche ricordato che nell’ambito della stessa disposizione del 2020 era stato direttamente quantificato il plafond di risorse destinato alla misura, con la relativa ripartizione degli oneri a carico delle due quote del Fondo del Pluralismo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico. Ora, con il suddetto comma 1-quater, il regime “speciale” di cui sopra è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ma soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali; anche il plafond stabilito per la misura (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) riguarda il solo credito sugli investimenti effettuati sui giornali. Di modo che, per questi due anni si avrebbe un doppio regime: speciale per gli investimenti sui giornali, con budget predeterminato per legge, e ordinario (con i vecchi requisiti e criteri di calcolo) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, con budget da stabilire (in questo caso, solo da parte del MISE) nell’ambito della procedura di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Inoltre, l’applicazione agli investimenti sui media radiotelevisivi del regime ordinario comporterebbe l’esclusione, dall’ambito dei media sui quali poter fare gli investimenti pubblicitari, delle televisioni nazionali, non partecipate dallo Stato, contemplate invece nella norma speciale del Decreto Rilancio del 2020.

Ciò premesso, con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento. Le ragioni dell’intervento sono anche più sostanziali, e riguardano l’opportunità di non indebolire, ma anzi rafforzare il credito d’imposta per le imprese che hanno propensione ad effettuare investimenti pubblicitari su tutti i media, anche negli anni 2021 e 2022, in considerazione della forte richiesta di accesso a questa agevolazione, verificatasi particolarmente dall’anno 2020, in coincidenza con l’introduzione del calcolo più favorevole (il credito è calcolato nella percentuale del 50% dell’intero valore dell’investimento) e con l’estensione della misura agli investimenti effettuati sulle televisioni nazionali non partecipate dallo Stato.

Peraltro, la proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive consente anche di evitare una gestione separata e con regole differenziate di requisiti e di calcolo per i due settori, e consente di stabilire subito, con disposizione di legge, il budget di risorse finanziarie da dedicare agli investimenti su entrambi i canali, in modo da poterlo rendere conoscibile tempestivamente ai soggetti interessati, ben prima della conclusione dell’iter – particolarmente lungo – del riparto generale delle risorse del Fondo per il pluralismo.

Sulla base di tali considerazioni, con il comma 10 si sostituisce l’attuale comma 1-quater dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, con



una formulazione che considera gli investimenti pubblicitari su entrambi i canali (giornali ed emittenti radiotelevisive), secondo il modello già attuato per l'anno 2020 e cristallizzato nel comma 1-ter del medesimo articolo 57-bis.

Sono quindi quantificati sia il plafond dell'intera misura (che costituisce tetto di spesa) in 90 milioni di euro per ognuno dei due anni 2021 e 2022, sia la ripartizione del corrispondente onere carico del Fondo del pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Si prevede anche la riapertura dei termini per l'invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, posto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Con il comma 11 si abrogano le disposizioni di cui ai commi 612 e 613 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, non ancora attuate, che avevano introdotto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo - per abbonamenti ai giornali - al "voucher digitale" destinato alle famiglie a basso reddito per l'acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici. Era peraltro prevista l'emanazione di un provvedimento attuativo, nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, provvedimento non ancora emanato.

Il comma 12 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10 e reca la copertura finanziaria. Con il comma 13 si stabilisce il plafond ordinario, a regime (che costituisce anche limite di spesa), dedicato al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), con il relativo onere a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ripartito a valere sulle due quote del Fondo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.



Titolo VIII Agricoltura e trasporti

ART. 68.

(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)

Commi 1 e 2. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Il comma 1 fissa le percentuali di compensazione IVA applicabili per l'anno 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, innalzandole, entrambe, al 9,5%.

La disposizione modifica, a tal fine, l'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che, a sua volta apportava modifiche all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultima disposizione, come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, anche per il 2021, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.73 del 25 marzo 2021 - il quale ha confermato, per l'anno 2021, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95 per cento.

Tenuto conto che la disposizione in esame stabilisce, con norma di rango primario, le percentuali di compensazione IVA applicabili per il 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, deve ritenersi conseguentemente privo di efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 individua gli oneri derivanti dal comma 1 e reca la relativa copertura finanziaria.

Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo. Il comma 3 è finalizzato a estendere anche alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.

Attualmente le Disposizioni Operative del FCG non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di cumulare la garanzia del Fondo con un'altra garanzia (es. ipoteca), qualora la somma delle due garanzie ecceda il 100%. La proposta consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di 100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione.

La fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (*Loan/Value*) elevata.

L'obiettivo è pertanto quello di ampliare l'accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell'attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell'economia, per aziende ad alto potenziale.

Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. I commi da 4 a 8 sono finalizzati a garantire un sostegno economico ai produttori di zucchero da barbabietola italiani, particolarmente danneggiati da fattori congiunturali economici già critici che, a causa della pandemia e della connessa riduzione dei volumi delle esportazioni, si sono oggi particolarmente aggravati.

A tal fine è previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 in un apposito Fondo denominato "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", diretto ad erogare un contributo determinato, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.

L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1 quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale "qualora per l'erogazione di aiuti, benefici



e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti [...] al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.

I criteri e le modalità di attuazione del fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria della misura in esame.

Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, la norma estende alle imprese condotte da donne, a prescindere dall'età, le stesse misure agevolative che il Titolo I, Capo III del decreto legislativo n. 185/2000 riserva solo ai giovani dai 18 ai 40 anni, quali mutui agevolati per gli investimenti a tasso zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

Commi 10-12. Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico. Tali disposizioni considerano tra i lavoratori agricoli – ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica – anche il personale dipendente dell'attività agrituristica.

Il comma 12 reca la copertura finanziaria della misura in esame.

Commi 13 e 14. Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni meteorologiche. L'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ha istituito un sistema di anticipazioni, in regime *de minimis*, fino al 70% dell'importo dei Pagamenti diretti richiesti con la domanda PAC, in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori.

Per il solo anno di domanda 2020, con il DL n. 18 del 2020 era stata introdotta, in alternativa, anche una anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e che non incide, pertanto, sui plafond aziendali del regime *de minimis*.

Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto “Quadro temporaneo” prorogandone, tra l'altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, si consente, nell'ambito dell'ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l'anticipazione di cui all'articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo» evitando, così, di intaccare il plafond *de minimis* disponibile per l'azienda.

Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali. Con l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, è stato istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con una dotazione di 10 milioni di euro (2 milioni per l'anno 2018 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020). I finanziamenti sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Il decreto 25 luglio 2019 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto che le risorse del fondo siano utilizzate per le seguenti attività:

- a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;
- b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori con l'obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo;
- c) con cessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/ IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9049776 del 10 agosto 2020 è stato emanato un bando per l'erogazione di 8 milioni di euro a favore delle imprese agrumicole aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute, per la parziale copertura delle spese relative ad operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti compromessi dai virus della “tristeza” e del mal secco.

Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è stato definito nella misura dell'80% del massimale di spesa (euro 12.277,60) previsto per il sostegno alla stessa azione attuata nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e nel rispetto delle regole stabilite per il regime di aiuti *de minimis* di cui al



regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

In fase di applicazione si è riscontrato uno scarso interesse per la misura, riconducibile essenzialmente al vincolo del *de minimis*. Infatti, le domande presentate sono state solo 36, di cui accolte 30, per complessivi 347,4 ettari e un importo di spesa di euro 3.412.215,15, successivamente ridotto a euro 481.729,53, a causa dei vincoli richiamati.

Considerato che gran parte della superficie agrumetata italiana è compromessa dagli attacchi dei virus della tristezza e del male secco e che occorre accelerare e sostenere con ogni possibile azione la ricostituzione del patrimonio produttivo agrumicolo nazionale, si ritiene opportuno utilizzare le disponibilità del Fondo in questione, eliminando il vincolo di spesa connesso all'applicazione della normativa sul *de minimis*, facendo invece riferimento alle norme sugli aiuti di stato riguardanti gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali in favore delle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

ART. 69.

(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo. Si riconosce un'indennità *una tantum* di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L'indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non intermittente e non siano titolari di pensione. L'indennità è inoltre incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Commi 6 e 7. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Il comma 6 riconosce a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente l'attività di pesca nelle acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, un'indennità *una tantum* di 950 euro. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (3,8 milioni per l'anno 2021) e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 70.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

Per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi dell'epidemia da Covid-19, la disposizione riconosce alle aziende delle suddette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero riguarda la mensilità di febbraio 2021 ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente.

Lo stesso esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

La norma precisa altresì che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e che l'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione



ART. 71.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

La disposizione è finalizzata a garantire il rafforzamento della tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nella prima settimana di aprile 2021. Tale periodo è stato caratterizzato dal verificarsi di eccezionali gelate notturne, che hanno raggiunto, in alcune regioni, anche la temperatura di -7°. Risultano colpite a numerose regioni italiane: danni a meli e ciliegi in Trentino; in Toscana sono state colpite viti e piante ornamentali; in Puglia, dimezzate le produzioni di ortofrutta; nel Lazio compromessi kiwi e vigneti.

La difficoltà di adattamento del sistema produttivo ai cambiamenti climatici in atto è evidente e il settore agricolo è quello più esposto; per tale ragione necessita di interventi mirati, in grado di incentivare la ripresa economica e produttiva e la realizzazione di investimenti per affrontare la fase emergenziale.

A tal fine, si prevede lo stanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finalizzato all'attuazione di interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

ART. 72.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (Km. 1001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).

L'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, in funzione dell'aumento dell'estesa della rete gestita da ANAS, l'importo del corrispettivo previsto dal Contratto di Programma ANAS 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del medesimo Contratto di Programma previa quantificazione dei costi incrementali.

La disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria per garantire la copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ricorrente, che sono stati quantificati in 35,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 53,2 milioni di euro per l'anno 2022.

Inoltre, al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare la manutenzione ricorrente e programmata sugli oltre 35.000 km dell'intera rete stradale, le ispezioni delle 17.000 opere d'arte e dei 3.000 cavalcavia su intersezioni di arterie di diverso rango, si prevede l'assunzione di 370 figure professionali di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale.

Al riguardo, si rappresenta che tale incremento della dotazione di rende necessario tenuto conto:

- della crescita del patrimonio infrastrutturale di Anas (aumentato con strade di rientro, cavalcavia, ecc.);
- della necessità di mettere a terra, con tempestività, gli investimenti destinati alla manutenzione;
- dell'età avanzata delle opere d'arte in gestione;
- dell'evoluzione normativa e dell'emanazione di Linee Guida sempre più stringenti.

ART. 73.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

Comma 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo. La disposizione di cui al comma 1 apporta modifiche all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è finalizzata ad incrementare di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.



Si precisa che il citato articolo 198 prevede che le modalità di attuazione della disposizione sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze e che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Commi 2 e 3. Disposizioni urgenti in materia di sostegno delle attività in ambito aeroportuale. I commi 2 e 3, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedono l'incremento, per ulteriori 300 milioni di euro nell'anno 2021, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 715, della Legge di Bilancio 2021, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Tali risorse sono destinate a compensare nel limite di 285 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 15 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e, al fine di calcolare tale importo, si fa riferimento ai servizi offerti nonché, per evitare sovra compensazioni, alle riduzioni di costi, registrati nel medesimo periodo sopra indicato, in relazione allo stesso periodo dell'anno precedente, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, alle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza COVID-19 e agli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale e, comunque, il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate.

Commi 4 e 5: Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario. Si estende fino al 30 settembre 2021 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 % della componente B del pedaggio, già prevista dall'articolo 1, commi 679 e 680, della Legge di Bilancio per l'anno 2021 fino al 30 aprile 2021. Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto – legge n. 34 del 2020, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore.

Ad oggi, pur prospettandosi una ripresa del trasporto ferroviario nel corso dell'anno, la domanda di trasporto ferroviario resterà almeno fino al terzo trimestre 2021 strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID. Pertanto, risulta fondamentale estendere la misura in questione fino al 30 settembre 2021.

Per l'estensione della misura, si prevede, al comma 4, un ulteriore stanziamento a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale di 150 milioni di euro per l'anno 2021, che si aggiungono ai 150 milioni di euro già stanziati per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021, al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci.

Il comma 5 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziare dalla stessa, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Al contempo, si individua nel 15 novembre 2021 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione.

Comma 6. Misure per il settore marittimo portuale – ormeggiatori. Il comma 6 prevede misure per assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani. L'articolo 199, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID – 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società cooperative di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge in materia portuale, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, prevedendo all'uopo uno stanziamento di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Al contempo, il citato comma 6 stabilisce che dette risorse possono essere utilizzate anche per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1°



febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Il comma 8 del medesimo articolo 199 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'assegnazione delle risorse stanziare. Detto decreto è stato adottato in data 23 aprile 2021 e sono stati previsti i criteri di assegnazione delle risorse che saranno erogate entro il mese di maggio al termine della procedura già avviata per il reintegro della dotazione di cassa dell'apposito capitolo di spesa. La disposizione in commento prevede che le eventuali risorse residue non assegnate con il citato decreto sono destinate alle medesime società di cui al citato articolo 14, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

Comma 7: Proroga decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio. Il comma 7 estende fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.

Il comma 8 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.



Titolo IX Disposizioni finali e finanziarie

ART. 74.

(Proroga del contingente “Strade sicure” e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria)

Commi 1- 2. Proroga del contingente di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Strade sicure).

Il comma 1 proroga fino al 31 luglio 2021 il contingente addizionale di 753 unità di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”, allo scopo di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi alle attività di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Come noto, con l’articolo 35, comma 8, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata disposta la proroga dell’impiego fino al prossimo 30 aprile 2021 della suddetta aliquota aggiuntiva di 753 militari, modificando il termine autorizzatorio fissato al 31 gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

L’esigenza di disporre funzionalmente di detto contingente supplementare di 753 militari fino al 31 luglio 2021 è coerente con la ragionevole prospettiva di una ulteriore proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri oltre l’attuale termine del 30 aprile e della permanenza, almeno fino al termine dell’estate, della campagna vaccinale e delle complementari misure restrittive imposte per il contrasto della trasmissione virale e il superamento della pandemia da COVID-19.

Al riguardo, si evidenzia che le suddette aliquote integrative di personale militare concorrono, tra le altre cose, nella vigilanza delle strutture destinate ad ospitare i migranti in quarantena e nel presidio, in supporto alle Forze di polizia, delle zone di frontiera, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di ingresso sul territorio italiano.

Il comma 2 reca l’autorizzazione di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro e per gli altri oneri connessi all’impiego del suddetto personale.

Commi 3-8. Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia. Il comma 3, ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle Forze di polizia.

L’arco temporale disegnato dalla disposizione in esame, con particolare riguardo al termine finale del 31 luglio 2021, coincide con quello recentemente fissato dal Consiglio dei Ministri, in occasione dell’approvazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (cd. “decreto riaperture”), con la proroga dello stato di emergenza connesso alla pandemia in corso, inizialmente deliberato il 31 gennaio 2020 e in scadenza il 30 aprile 2021, sul presupposto della permanenza delle condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, da cui discendono le specifiche e ulteriori attività di controllo e vigilanza effettuate dalle Forze di polizia in funzione di contrasto della diffusione del contagio.

Più in dettaglio, viene autorizzata la spesa, per l’anno 2021, per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali, per gli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia e per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Il comma 4 autorizza invece la spesa complessiva, per l’anno 2021, di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l’ulteriore materiale sanitario.

Il comma 5, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all’amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizza, per il medesimo periodo (1° maggio-31 luglio 2021), la spesa complessiva di euro 832.500 per l’anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’Amministrazione civile dell’interno che svolge servizio presso gli Uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza o gli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola l’Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso Prefetture e le Questure della Repubblica.

Il comma 6 mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie necessarie per consentire di fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse all’attuale fase dell’emergenza



sanitaria da COVID-19. In particolare, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, il dispositivo minimo di soccorso pubblico da parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura l'intervento sull'intero territorio nazionale prevede il ricorso al lavoro straordinario per compensare le situazioni di criticità ascrivibili alla pandemia, attraverso il richiamo del personale in turno libero.

Inoltre, per il medesimo periodo, vengono garantite le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 in ragione dell'impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, assicurando le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena operatività del personale del Corpo nazionale in condizioni di sicurezza.

Il comma 7 provvede alle maggiori spese necessarie per le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del personale, sostenute per salvaguardare la funzionalità del Ministero dell'Interno, anche nella sua articolazione periferica costituita dalle Prefetture U.T.G., e per assicurare negli uffici la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per il personale (in particolar modo mascherine e guanti), nonché di gel igienizzante, divisori e materiale igienico sanitario, in linea con le misure di contrasto e prevenzione richieste dalla normativa in materia di contenimento della diffusione del virus e dai successivi protocolli sottoscritti con le Organizzazioni sindacali, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.

Il comma 8 mira ad adeguare le risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'interno per fare fronte ai crescenti impegni che vengono affrontati in relazione alle complesse e delicate attività affidate a tale Amministrazione, specie nell'attuale momento di emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede un incremento delle risorse destinate al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso le Prefetture U.t.G., per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolto nel periodo dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021. Infatti, la prestazione delle attività lavorative in modalità "lavoro agile", che interessa tra il 30% e il 50% del personale, impone alle unità che quotidianamente prestano servizio in presenza nelle sedi prefettizie, prestazioni di lavoro che coprono archi temporali maggiori, con conseguente incremento di lavoro straordinario effettuato.

Comma 9. Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza. Il comma 9 provvede al riconoscimento economico delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnato quotidianamente nelle attività dinamiche e operative di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Si tratta delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello svolgimento della "tradizionale" attività di controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto della criminalità, da non confondere né sovrapporre con quella eccezionalmente e miratamente svolta nell'ambito del complesso dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, cui la "legislazione d'emergenza" strettamente correlata alla pandemia virale ha dedicato - e periodicamente rinnovato - specifiche misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate (vedasi, da ultimo, l'articolo 35 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. "decreto sostegni").

L'emergenza epidemiologica, infatti, non solo non ha fatto venir meno le ordinarie incombenze di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria, ma, al contrario, le ha aumentate, anche alla luce dell'endemica crisi economica, delle diffuse incertezze occupazionali, delle crescenti tensioni sociali e delle progressive riaperture decise dal Governo con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economico-sociali e scandisce il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio pandemico, alla luce dei dati scientifici sulla curva epidemiologica e sull'andamento della campagna vaccinale.

Ciò premesso, il comma 9 reca l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2021, di euro 18.575.092, destinata a ricompensare - considerando una media *pro-capite* di 5 ore mensili in aggiunta ai limiti individuali - le maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze, anche per finalità economico-finanziarie, di controllo del territorio, svolte nel periodo 1° maggio-31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Comma 10. Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché l'operatività del personale in condizioni di sicurezza in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l'assolvimento della missione "ordine pubblico e sicurezza", programma di



spesa “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste”, ed il concorso nelle attività di controllo dell’osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata l’ulteriore spesa, nell’anno 2021, di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

Comma 11. Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie. La disposizione è necessaria al fine di proseguire, anche per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’attuazione delle misure volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute. A tal fine autorizza la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l’anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. Il comma 12 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 75.

(Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)

Al fine di contenere i possibili effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, consentendo un adeguato contemperamento tra la tutela della salute e la conduzione dell’attività giudiziaria, sin dall’inizio della pandemia sono state introdotte misure normative straordinarie, in parte applicabili anche per la giurisdizione militare. Con interventi normativi urgenti successivi sono state previste integrazioni e modifiche alle citate disposizioni iniziali, così delineando gradualmente una disciplina complessiva dell’attività giurisdizionale nella vigenza della specifica situazione emergenziale. Tale disciplina è attualmente contenuta in un unico testo risultante dalla conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disposta dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, laddove, tra l’altro, si estende la vigenza degli articoli 23, 23-bis e 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 fino allo scadere dello stato di emergenza pandemica.

Più in particolare, l’articolo:

- 23, introduce diverse misure per l’espletamento di attività nelle differenti fasi processuali attraverso il ricorso a collegamenti da remoto e videoconferenze;
- 23-bis, nel testo risultante dall’entrata in vigore della legge [di conversione] 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di celebrazione e decisione dei giudizi penali di appello, consente la trattazione cartolare e con collegamento da remoto, salvo che nei casi in cui debba procedersi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, quelli in cui il pubblico ministero o i difensori facciano richiesta di discussione orale e quello in cui l’imputato manifesti la volontà di comparire;
- 24, prevede invece il deposito telematico degli atti tramite ricorso, a seconda dei casi, al portale del processo penale telematico ovvero alla posta elettronica certificata.
- Tra le misure emergenziali con finalità dichiaratamente semplificatorie va considerato anche l’articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, laddove si stabilisce che le istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio “sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”. Il discendente provvedimento attuativo ha definito che il deposito avvenga a mezzo del portale per il processo telematico.
- Con riguardo all’applicabilità delle disposizioni appena richiamate alla giurisdizione penale militare, va evidenziato che soltanto l’articolo 23 risulta immediatamente applicabile a mente di espressa previsione [Cfr. il comma 10 dello stesso articolo 23]. Analoghe disposizione di estensione della vigenza alla giurisdizione penale militare non si rinvencono, invece, né con riguardo agli articoli 23-bis e 24 del decreto-



legge n. 137 del 2020, in materia, rispettivamente di disciplina del giudizio di appello e di deposito telematico degli atti, né con riferimento all'articolo 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di deposito delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio.

L'assenza di espressa estensione anche delle predette misure ai procedimenti penali militari ha determinato il sorgere di rilevanti problemi applicativi, pregni di conseguenze. Al riguardo si pensi soltanto come la più che possibile adozione di opzioni ermeneutiche contrastanti fra gli uffici giudiziari militari e classe forense possa in concreto determinare, da un canto, incertezze sulla coerenza di alcuni passaggi procedurali con le disposizioni di riferimento e, dall'altro, potenziali pregiudizi in materia di pieno esercizio del diritto di difesa e di perfetta legittimità di certi passaggi procedurali.

In proposito, vale la pena osservare come la mancata espressa estensione dei citati articoli 23-bis, 24 e 37-bis non costituisca il portato di una precisa scelta legislativa, bensì rappresenti soltanto la conseguenza del rapido susseguirsi di provvedimenti emergenziali non tempestivamente armonizzati.

Dal punto di vista logico-giuridico, infatti, non si rintraccia alcuna ragionevole motivazione per sostenere la non applicabilità delle disposizioni richiamate [in materia di giudizio di appello (articolo 23-bis) e di semplificazione nell'attività di deposito di atti ed istanze (articoli 24 e 37-bis)] anche alla giustizia militare. Ciò, vieppiù, in ragione del fatto che misure analoghe e con le medesime finalità [Cfr. ad esempio l'articolo 23] in sede di corretto coordinamento, ove attuato, hanno trovato pacifica ed espressa estensione.

D'altra parte, e ove ce ne fosse bisogno, a conferma, gli articoli 261 c.p.m.p. e 207 disp. att. c.p.p., prevedono espressamente che le disposizioni che disciplinano il procedimento penale comune si applicano, "salvo che la legge disponga altrimenti", anche ai procedimenti penali militari, sicché ogni modifica normativa interveniente sulla predetta disciplina è efficace anche in tale ultimo ambito, senza che a tal fine sia indispensabile una specifica previsione di portata estensiva.

In particolare, mentre non sussiste alcuna criticità rispetto all'immediata applicazione al processo penale militare delle disposizioni in materia di giudizio di appello recate dal citato articolo 23-bis, qualche problematica, di natura esclusivamente tecnica, è invece rinvenibile con riferimento all'estensione *sic et simpliciter* al processo penale militare delle disposizioni di semplificazione in materia di deposito di atti recate dall'articolo 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 2020. Nello specifico, ai fini della semplificazione dell'attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza, l'articolo 24, al comma 1, stabilisce che "*In deroga, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento*". Al comma 2 si prevede altresì che "*Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali è reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.*". Per tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 24, ivi compresi gli atti di impugnazione, i motivi nuovi e le memorie (come chiarito in sede di conversione dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo), fino allo scadere del termine dello stato di emergenza è, invece, "*consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio*". A tal riguardo la norma prevede, dunque, specifiche modalità di formazione e di invio degli atti tramite posta elettronica certificata, alcune delle quali, qualora si tratti di impugnazioni, sono peraltro prescritte a pena di inammissibilità [Cfr., articolo 24, comma 6-sexies].

Tali disposizioni - che anticipano per molti aspetti il modello organizzativo che caratterizzerà il processo penale telematico - pur essendo in astratto, come sopra accennato, perfettamente applicabili alla giurisdizione militare - non possono, tuttavia, trovare immediata operatività, per l'indisponibilità presso la giustizia militare, di un portale dei servizi telematici e di mezzi informativi analoghi, per caratteristiche tecniche e funzionalità, a quelli, invece, già in dotazione agli uffici giudiziari ordinari.



Ciò stante, si rende necessario il presente intervento di coordinamento normativo volto, da un canto, similmente agli altri casi citati [ad es. articolo 23, comma 10], a sancire espressamente l'applicabilità delle menzionate disposizioni alla giurisdizione penale militare e, dall'altro, a prevedere gli adeguamenti necessari a superare le cennate criticità tecniche e, dunque, in definitiva, a rendere concretamente produttive di effetti le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti, anche per la giurisdizione militare. Infatti, proprio in funzione del fatto che gli uffici giudiziari militari non sono dotati del portale dei servizi telematici, l'attuale formulazione dell'articolo 24, che esclude per alcuni atti, documenti e istanze il ricorso alla posta elettronica certificata, si rivela urgente e ineludibile prevedere che, in luogo del deposito di tali atti tramite il portale, ne sia consentita la trasmissione e il deposito mediante posta elettronica certificata. Ciò, al fine di rendere effettive ed immediatamente applicabili anche per i procedimenti penali militari le misure di semplificazione finalizzate a garantire la tutela della salute nel perdurare della emergenza sanitaria e consentire, nel contempo, lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esercizio [in sicurezza] dei diritti della difesa anche nel processo penale militare.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione che qui s'illustra prevede al comma 1 l'espressa applicabilità anche al processo penale militare delle misure di semplificazione già in atto nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria; al comma 2, similmente a quanto avviene per il processo penale ordinario, che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello [articolo 23-*bis*] e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento, adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3 prevede le indispensabili disposizioni di adeguamento volte a consentire il conseguimento degli effetti anche all'interno della giurisdizione militare dei più volte citati articoli 24 e 37-*bis*. Ciò stabilendo, differentemente che per la giurisdizione ordinaria [vista l'assenza del portale per il processo telematico in seno alla giustizia militare], che tutti gli atti i documenti e le istanze contemplati dagli articoli 24 e 37-*bis*, con riferimento agli uffici giudiziari militari, *sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario*. A garanzia della regolarità dell'invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l'indirizzo certificato di invio risulti *dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44* e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il citato comma 3 rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il comma 4, infine, rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di *impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.*

ART. 76.

(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)

La disposizione si inserisce nell'ambito del percorso di riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, già avviato dalla Regione medesima a seguito dell'emanazione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Infatti, inizialmente con la L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, era stato autorizzato l'avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell'Economia per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.



Successivamente, con la L.R. n. 1/2019, della Regione siciliana, il termine per la stipula della predetta convenzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il Governo della Regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.

Già a partire dal 2019 sono state avviate delle analisi finalizzate ad individuare un possibile percorso relativo al “passaggio” delle competenze per lo svolgimento della funzione di riscossione nel territorio siciliano da Riscossione Sicilia S.p.A. all’Agenzia delle entrate-Riscossione, quale unico ente pubblico statale operante a livello nazionale.

Tali analisi hanno assunto nel 2020 un carattere di assoluta urgenza in quanto la perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A., è apparsa ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 - disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 - tali da impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale per l'esercizio corrente.

Per dare concreto avvio al suddetto percorso di riassetto della riscossione nel territorio siciliano, con l’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata prevista, per Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio dell’attività di recupero, anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.

A questa previsione normativa programmatica, ha fatto seguito la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, con la quale la Regione, per la parte di competenza e in coerenza con la disciplina della riscossione nazionale, ha disposto l’affidamento delle proprie funzioni relative alla riscossione sul territorio di competenza all’Agenzia delle entrate, con previsione di relativo svolgimento a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sulla base di tali premesse, riprendendo lo schema giuridico già tracciato dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, per disciplinare lo svolgimento dell’attività di riscossione sul territorio della Regione siciliana da parte dell’Agente della riscossione nazionale, la norma prevede **al comma 1** che, a decorrere dal 30 settembre 2021, la società Riscossione Sicilia S.p.A. sia sciolta per legge, senza che venga esperita alcuna procedura di liquidazione.

Il comma 2 prevede che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della Regione venga attribuito all’Agenzia delle entrate, oggi titolare della funzione per le sole entrate non spettanti alla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 3, comma 29 bis, del decreto-legge n. 203 del 2005 e svolto dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, analogamente a quanto previsto sul resto del territorio nazionale. Ciò consente di uniformare l’organizzazione del servizio e la *governance* istituzionale sull’attività di riscossione a livello nazionale. In pari tempo, lo stesso comma interviene sull’articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per rendere coerenti i contenuti, operando la soppressione delle parole “, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima,” e delle parole “, con riferimento alle predette entrate.”.

Il comma 3 prevede, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un contributo in conto capitale a sostegno dell’operazione, finalizzato, tra l’altro, a sterilizzare eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società, derivanti anche dall’applicazione dei criteri contabili adottati correntemente nei bilanci dell’ente.

Per garantire il passaggio completo delle attività di riscossione, il comma 4 prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione» subentri a titolo universale, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia S.p.A. alla data di scioglimento, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali, come peraltro auspicato dalla L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, il comma 5 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. venga trasferito all’ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica, ferma restando la necessità di effettuare una verifica delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Al personale trasferito si applicherà, ad ogni buon conto, la sola contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro, con immediata cessazione dell’intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. Viene, inoltre, specificatamente introdotto, a far data dall’entrata in vigore delle presenti



disposizioni, il divieto, per Riscossione Sicilia S.p.A, di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

Il comma 6 stabilisce che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. ne approvi il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Prevede, inoltre, che entro centoventi giorni dalla stessa data, gli organi di Riscossione Sicilia S.p.A., in carica alla data del relativo scioglimento, senza compenso aggiuntivo alcuno, rispetto agli emolumenti di spettanza alla data di scioglimento, ne deliberino il bilancio di chiusura e che, corredato anche in questo caso, delle relazioni di legge, lo stesso sia trasmesso, per l'approvazione, alla Regione Siciliana, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, qualora la Regione stessa non provveda ai sensi del relativo comma 2.

Il comma 7 prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività della stessa Riscossione Sicilia S.p.A., incluse quelle puntualmente indicate, in modo non esaustivo, dalle lettere a), b), c) e d).

Il contributo di cui al comma 3 sarà destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro e, residualmente, di eventuali altre "sopravvenienze passive" o "insussistenze patrimoniali" collegate alle medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.

Il comma 8 stabilisce che la manleva di cui al comma 7 sia temporalmente limitata alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Viene precisato, tuttavia, che tale limite temporale non opererà per le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

Il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, la determinazione delle modalità per l'esercizio della manleva di cui al comma 7 e l'individuazione delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per la Regione Siciliana, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 10 dispone che, all'interno della relazione annuale resa da Agenzia delle entrate-Riscossione al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 14-bis, del DL n. 193/2016, siano separatamente esposte, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana agli specifici fini del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge n. 196/2006, le informazioni sui carichi di ruolo afferenti alle entrate di spettanza della stessa citata Regione e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, con evidenza dei motivi di mancata riscossione dei predetti carichi.

Il comma 11 prevede che le operazioni contemplate nell'articolo in commento siano esenti da imposizione fiscale.

Il comma 12 stabilisce che la Regione Siciliana adegui il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

ART. 77.

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

ART. 78.

(Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

